

Una premessa: le seguenti annotazioni e le precedenti contenute nel file Mail_avvocato.txt (All. sito/pressing_bonotto/Mail_avvocato.txt), che ne sono il completamento, rappresentano il frutto della libera convinzione del sottoscritto. I continui riferimenti ai documenti originali permettono al lettore di fare le opportune verifiche e di formarsi una idea propria.

N.B. Sotto la voce sito è da intendere; www.essedistudio.com/piovra ed, allo interno, come ultima voce: **Elenco_allegati!**

La sentenza

(sito /elenco_allegati/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/sentenza_deli.pdf) è stata debitamente appellata

(sito/elenco_allegati/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/ESSEDI-

ANDREONAPPELLO_VE.doc). L'atto di appello, pur redatto in maniera formale, che necessariamente prescinde da ogni ipotesi di dolo, è tuttavia in grado di evidenziare molte incongruenze e contraddizioni. Le parole scritte in corsivo sono estratte dalla sentenza!

I danni, immani, sono stati provocati dalla provvisoria esecuzione le cui giustificazioni, adottate a suo tempo dal giudicante che la ha emanata, Deli Luca, sono state, a mio parere, ampiamente smentite da esaustiva ed incontrovertibile documentazione (All. 1), di conseguenza:

1) il decreto ingiuntivo mancava dei requisiti previsti dalla legge (la iniquità di tale decreto è stata tale che mi sono state addebitate le spese dello studio Bonotto/Bottega senza alcun preavviso e pertanto, anche nella ipotesi che avessi pagato alla prima contestazione od avviso di controparte, avrei comunque dovuto sopportare le spese legali);

2) la provvisoria esecuzione non era oggettivamente giustificata, non solo in quanto applicata ad un decreto ingiuntivo illegittimo, in quanto mancante dei requisiti (assenza di prova scritta, inaudita l'altra parte ecc.), ma anche in quanto le motivazioni addotte dal magistrato che la ha sancita sono tutte prive di fondamento e smentite da esaustiva documentazione);

3) è appena il caso di rammentare che, anche qualora la sentenza di primo grado emessa da questo giudice il 27/03/2013 fosse in via del tutto accademica pertinente e giustificata, ben tre anni di anticipo rispetto ad essa, di provvedimenti esecutivi totalmente privi di giustificazione hanno comunque comportato danni per centinaia di migliaia di euro (si pensi anche solamente alla perdita per il sottoscritto dello stipendio di euro 6.000 euro mensili (dal 01/01/2011), causato sia dalla pubblicità negativa, che da esplicite intromissioni di controparte (ma soprattutto dalla cricca) nei confronti del datore di lavoro, che dal blocco del conto corrente bancario, che dalla iscrizione di ipoteca sulla casa personale che ha causato la necessità di svenderla, che dal pignoramento e **vendita all'asta di tutti i beni strumentali**);

3) la sentenza, nella quale presso che ogni valutazione è, a mio parere, **non veritiera** (come risulta da inoppugnabile e sovrabbondante documentazione) appare essenzialmente ispirata, a mio avviso, dalla volontà di coprire le gravissime responsabilità, patrimoniali e morali, dei 3 giudici a vario titolo intervenuti nel processo ed eventualmente degli altri due intervenuti nei processi di opposizione, la cui responsabilità è comunque, a mio avviso, largamente inferiore e relativa solamente (si fa' per dire) **alla mancata presa d'atto della assenza di legittimazione attiva della Andreon Arredamenti s.r.l., decisa dalla sentenza di Cassazione**, vincolante anche per tutti gli atti successivi, ai sensi del secondo comma art. 393 del c.p.c.;(e quindi violando anche loro, a mio avviso, tale legge);

un fatto certo è che questa legge (che non poteva in alcun modo essere ignorata in quanto, il primo comma è stato strumentalizzato per imbastire tutta la spogliazione di beni con strumenti solo apparentemente legali), è stata costantemente violata sia dalla controparte che dai giudicanti; devo sottolineare la mia personale convinzione che la Got Loschi e la togata Fazzini siano oggetto di pressioni mirate ad ottenere che compiano delle scelte diverse da quelle che avrebbero deciso in un altro contesto (e comunque una prova documentale, di interferenze del Presidente del Tribunale sulla giudice, esiste (All. 15));

Pagina 2:

"La essedi, con il titolo provvisoriamente esecutivo azionò la procedura esecutiva per ottenere il versamento coattivo"

la descrizione dei fatti è parziale non a caso e quindi fuorviante : infatti **prima intervenne l'accordo fra avvocati e solo successivamente la essedi sas azionò il titolo esecutivo in quanto il nuovo accordo intervenuto fra gli avvocati Furlan, per conto della ditta individuale Andreon Francesco, e Santarcangelo, per conto della essedi studio sas**, che prevedeva una rateizzazione di circa due anni non fu rispettato da Andreon Francesco, come risulta dalla falsa esposizione da parte di Andreon Francesco contenuta nell'atto (All.2) confrontata con la sentenza definitiva di Palmanova (sito/palmanova/sentenza_palmanova.pdf), che ricostruisce la esatta dinamica di tale accordo fra avvocati, mettendo in luce il **falso documentale** operato dagli Andreon/Bonotto/Bottega; ne consegue che il titolo esecutivo fu azionato a causa del mancato rispetto dello accordo fra avvocati (circostanza ben chiarita dalla sentenza, in giudicato, del Tribunale di Palmanova, che ha messo in evidenza la manipolazione documentale operata dalla controparte, mediante la quale ha ingannato il got di Palmanova, ottenendo la **sospensione della esecutività del titolo**, DA CUI DERIVA CHE IN NESSUN MODO ERA POSSIBILE OTTENERE IL VERSAMENTO COATTIVO DELLE RATE SUCCESSIVE, CHE ANDREON FRANCESCO HA QUINDI VERSATO SPONTANEAMENTE, PER ONORARE L'ACCORDO FRA AVVOCATI, AVENDO EVIDENTEMENTE PRESO ATTO CHE IL TRUCCO (LA MANIPOLAZIONE DOCUMENTALE OPERATA, ERA ORMAI SCOPERTO);

a mio personale avviso è molto grave che il giudice Deli Luca si sforzi di fornire una rappresentazione dei fatti incompleta, per spostare sulla essedi sas la responsabilità della controparte, dovuta in particolare al falso documentale di cui sopra, falso peraltro ben evidenziato nella sentenza di opposizione alla esecuzione di Palmanova, in giudicato in quanto nemmeno appellata da controparte, che con incredibile disinvoltura ha pignorato a se stessa le spese poste a suo carico su tale causa (All. 3)

La inversione della sequenza temporale non è di poco conto, in quanto la essedi azionò il titolo esecutivo per la avvenuta violazione dello accordo fra avvocati intervenuto nel febbraio 2005 in rappresentanza di Andreon Francesco ed essedi sas, violazione ovviamente successiva allo accordo stesso, a sua volta intervenuto dopo la sentenza di appello cassata dalla Suprema Corte; tale inversione è mirata (come il solito) ad **accreditare il falso**, cioè che i versamenti effettuati successivamente a mezzo banca ad estinzione del debito Andreon Francesco non fossero frutto di una libera scelta del debitore (tanto più che, grazie al falso documentale di cui sopra, gli Andreon ottennero la sospensione del pignoramento e di conseguenza la esecutività della sentenza fu bloccata, e lo è a tutto oggi, in quanto sia il

Tribunale di Palmanova che quello di Udine (sentenze definitive) hanno respinto il tentativo (della controparte) di cancellazione del pignoramento in quanto **hanno dato per fatto acquisito che la sentenza di primo grado è a tutto oggi vigente** (e quindi non coinvolta dalla estinzione del processo, ai sensi dello art. 310 c.p.c., che si occupa esclusivamente ed in maniera specifica delle conseguenze della estinzione del processo di cui al primo comma dell'art 393 del c.p.c.) e quindi, qualora per ipotesi non andasse applicato alla presente causa (che è invece perfettamente calzante), come sostiene falsamente la controparte, l' art. 310 non si vede per quale motivo esisterebbe .

Occorre anche tener presente che l'accordo fra avvocati, liberamente deciso fra le parti, come detto sopra, è successivo alla sentenza di appello successivamente cassata e pertanto non è travolto, insieme ad essa, dalla sentenza di Cassazione!

La sentenza di Palmanova evidenziò la manipolazione ordita da controparte; l'odierno giudicante pertanto si contrappone non solo alla sentenza di cassazione, ma a ben due sentenze definitive (Tribunali di Palmanova ed Udine)!

Sono gli artefici di tale manipolazione documentale (ma non è certo l'unica, nella presente vicenda) ad essere continuamente per quasi quattro anni premiati da Deli Luca!

"la s.r.l. Andreon - subentrata alla ditta individuale, si accordò con l'esecutante per un pagamento rateizzato"

falso che fosse la s.r.l. Andreon a concordare con la essedi sas un pagamento rateizzato in quanto invece fu solamente Andreon Francesco a farlo; **tale falso è documentato** nello All. 2, a pag 6 **dalla stessa controparte** ove così precisa: **"Al pagamento – ancorchè non fosse stato precisato nella intesa – avrebbe provveduto la Andreon Arredamenti s.r.l."**; inoltre, nel medesimo allegato si rileva a pag. 1 che **la parte in causa, artefice di tale accordo, è precisamente Andreon Francesco (e nessuna s.r.l.)**;

dato che è la stessa controparte ad ammettere che la s.r.l. era estranea a tale accordo, nel quale non era affatto previsto alcun ruolo della s.r.l., la asserzione del giudicante è non solo FALSA ma, come altre, "ultra petitum" (senza trascurare che si contrappone anche alla sentenza di cassazione, e quindi alla legge!)

secondo questo giudicante, se una persona incarica la segretaria di effettuare dei bonifici, è questa ultima ad essere abilitata a chiedere la restituzione degli stessi, qualora fossero ufficialmente dichiarati indebiti: non ci sono limiti al **paradosso**, a mio avviso!; è di totale evidenza (in quanto ben documentato dallo scambio dei fax, come descritto nella sentenza di Palmanova, che ha trattato la causa fra Andreon Francesco ed essedi sas,) che le parti richiamate dall'accordo fra avvocati, sono Andreon Francesco ed essedi studio sas, che tale accordo è stato in un primo tempo violato da Andreon Francesco (e da qui è nata la iniziativa di essedi sas di attivare la esecuzione a carico del **debitore Andreon Francesco**), che la esecuzione è stata sospesa a causa della manipolazione documentale operata da Andreon Francesco (come ben spiegato sopra), che, di conseguenza, sui 31.500 circa rateizzati, la maggior parte **sono stati pagati volontariamente da Andreon Francesco ad essedi sas, proprio in quanto il pignoramento era stato sospeso** dopo i primi versamenti (All.4) e quindi **Andreon Francesco avrebbe potuto liberamente decidere, senza alcuna remora o pressione, di non continuare a versare le rate concordate, sino a quando la**

vertenza non fosse conclusa;

quando ci si trova, nel leggere la sentenza, di fronte a dei **falsi** così disinvolti, smentiti da atti legali della stessa controparte, diventa purtroppo necessario richiamare anche prove che sarebbero normalmente perfino superflue:

1) **la raccomandata inviata da essedi studio sas (All.5) aveva espressamente invitato Andreon Francesco a pagare a nome proprio, attenendosi alle decisioni della magistratura che lo aveva già individuato come unica parte in causa** (d'altra parte, è vero che essedi sas ha ricevuto i versamenti dalla banca, e non aveva alcun obbligo di appurare se chi effettuava materialmente il bonifico fosse la segretaria alle dirette dipendenze di Andreon o della società di Andreon: è plausibile che Andreon Francesco abbia preferito far transitare i pagamenti dal conto corrente della sua società, piuttosto che usare il proprio corrente personale, su cui mi risulta transitassero proventi in nero (e proprio questa mi era sembrata essere la spiegazione della decisione di controparte di evitare di usare il proprio conto personale in questa controversia), come ho segnalato (fornendo persino il numero del c/ corrente nei miei esposti agli organi inquirenti, rimasti del tutto indifferenti nonostante le notizie di reato assai circostanziate che ho fornito)! A mio avviso, sarebbe sufficiente individuare quale funzionario pubblico ha bloccato la indagine che sarebbe dovuta scaturire dalla mia circostanziata denuncia, per far emergere delle indicazioni molto utili sulla rete di coperture che hanno favorito le attività di Andreon/Bonotto/Bottega. Mi auguro che gli organi competenti decidano di compiere tale loro dovere. (All. sito/querela/esposto_finanza.pdf)

2) **lo stesso Andreon Francesco aveva con grande enfasi confermato di essere personalmente l'unica parte in causa ed affermato espressamente la estraneità della Andreon s.r.l., sia nell'atto sopra citato (All. 2), a pag. 7 (“la società Andreon Arredamenti, estranea al rapporto”) che nella Sua istanza per cassazione (All. 6); da notare la particolare enfasi in cui tale concetto era ribadito nella istanza per Cassazione, che era unicamente imperniata sulla estraneità della s.r.l. rispetto alla causa, allo scopo anche di accreditare che il riferimento alla società contenuto nel mandato al nuovo legale sottoscritto da Andreon Francesco, fosse un semplice refuso.**

CHE IL NOSTRO PAESE SIA VITTIMA DI UNA SITUAZIONE CHE VEDE LE CRICCHE PROTAGONISTE INVINCIBILI ED INPUNIBILI DI UNA STRATEGIA DI ACCOLLARE I DEBITI AD UNA SOCIETA' SGANGHERATA E LE ATTIVITA' INVECE ALLE PERSONE FISICHE PROPRIETARIE E PADRONE IN TOTO DELLA SOCIETA', NONOSTANTE LE MIE RIPETUTE DENUNCE SIA AI GIUDICANTI CHE, MOLTE VOLTE, ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO ED A VARI ORGANI ISTITUZIONALI NAZIONALI E' UN DRAMMA I CUI EFFETTI SUL PAESE SONO ORMAI LAPALISSIANI

3) la Suprema Corte ha integralmente accolto la istanza degli Andreon ed **espressamente affermato la estraneità di qualsiasi società rispetto alla causa; dato che nessun fatto od atto nuovo è intervenuto fra tale sentenza, della suprema Corte, ed il ricorso a Conegliano, come si permette questo giudice** (insieme agli altri giudicanti sodali, il che è molto più grave in quanto dimostra, a mio avviso, una vera e propria azione coordinata) **di violare la legge** (lo stesso art 393, comma 2) **opponendosi in maniera così plateale alla statuizione della Cassazione? (oltre che a due sentenze definitive, come detto sopra?)**

Pagina 4:

"Detta pronuncia tuttavia non è mai passata in giudicato per un motivo tanto semplice quanto dirimente: la sentenza è stata integralmente e tempestivamente impugnata con l'appello. Nel nostro ordinamento, come noto - quando tutti i capi di una sentenza vengono tempestivamente impugnati (come nella vicenda) la sentenza non diventa definitiva"

La **disinvoltura** di questo giudice è stupefacente: Andreon Francesco ha impugnato tutti i capi della sentenza, ma tale impugnazione è stata **rigettata, sia pure per un difetto di procura, dalla sentenza di Appello depositata il 6 agosto 2004** (a tale proposito, dato che la istanza per Cassazione ha data 5/10/2005 ed è stato notificato a mezzo posta raccomandata a.r., se, come è ovvio, la interruzione feriale si calcola una sola volta, il ricorso in Cassazione è avvenuto oltre i termini?); è **chiaro che quanto da lui impugnato in quel processo è venuto meno a causa del respingimento della sua istanza, non essendo minimamente valutato dalla Corte di Appello e nemmeno dalla Cassazione, cui non era stato riproposto alcun punto riguardante il merito del primo grado; la sentenza di Cassazione infatti non ha fatto rivivere la impugnazione della sentenza di primo grado ma ha invece AL CONTRARIO concesso di effettuare una nuova impugnazione in sostituzione di quella con tutta evidenza rigettata dalla corte di appello e successivamente annullata dalla estinzione del processo ai sensi dell'art. 310 del c.p.c.!**

Dato che questa impugnazione Andreon/Bonotto/Bottega **ha scelto di non farla**, il processo di primo grado del 2000 è divenuto definitivo nel momento stesso in cui sono scaduti i termini per la riassunzione presso la Corte di Appello in diversa composizione, termini che hanno preceduto di molto il ricorso presentato da Andreon Francesco e notificato al sottoscritto ed alla società essedi sas in data 7/09/2009 (fra l'altro, ben oltre i termini - me ne sono accorto solo leggendo la sentenza di questo giudice - dato che la sentenza di Cassazione è del 23/05/2007, depositata in cancelleria il 13/07/2007); quindi mi risulta che i termini per riassumere l'appello scadevano il 13/07/2008 o, quanto meno, il 28/08/2008.

E' di totale evidenza che, scaduti tali termini (28/08/2008, al più tardi) la sentenza di primo grado non era più impugnabile e, quindi, definitiva!

E' LAPALISSIANO: E' MANCATA PROPRIO LA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DA PARTE DEGLI ANDREON, VISTO CHE QUELLA, UNICA, PRESENTATA è VENUTA MENO DUE VOLTE: LA PRIMA A CAUSA DEL RIGETTO DALLA CORTE DI APPELLO E LA SECONDA, ripeto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c. (proprio quello che si occupa unicamente delle conseguenze della estinzione del processo e proclama la estinzione degli atti ma non delle sentenze di merito)

A parte che l'art 310 del c.p.c. si riferisce alle sentenze di merito e non alle sole sentenze di merito passate in giudicato, **il 29/08/2008 la sentenza di merito era sicuramente in giudicato (non essendo più appellabile) e di conseguenza il decreto ingiuntivo notificato il 7/09/2009, andava contro una sentenza che da oltre un anno era definitiva!**

E' chiarissimo che la controparte era autorizzata a riproporre i suoi rilievi critici sulla sentenza di primo grado ad una Corte di Appello in nuova composizione ed entro i termini utili per la riassunzione dello appello, e non invece ad una Corte di Primo grado (trasformata in quarto grado di giudizio da questo giudice che si è sovrapposto, per giunta in contrapposizione, alla sentenza della Suprema Corte che aveva dichiarato la assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l. (il che è una

offesa alla legge, art 393 comma 2)

Va sottolineato che sono proprio le parole del giudice a confermare implicitamente che i punti di merito della sentenza di primo grado erano passati in giudicato in quanto, essendo annullata la impugnazione dei primi anni 2000 (sia per il respingimento da parte della corte cui erano rivolti, sia per la successiva estinzione del processo), non sono mai più stati riproposti nella istanza per Cassazione, che si limitava ad affermare che la parte in causa era unicamente la persona fisica Andreon Francesco e nessuna società!

Dato che la Suprema Corte, contrariamente a questo giudice, non agisce "ultra petitem", non ha esaminato o deliberato alcun che riguardo ai punti di merito della sentenza di primo grado, proprio in quanto non impugnati!

Pagina 3:

"L'ingiunto Sandro Dallavalle non ha proposto opposizione e nei suoi confronti il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo"

Non senza ricordare che il decreto ingiuntivo era abusivo in quanto privo dei requisiti richiesti dalla legge (come detto sopra) **ed emesso a favore di una parte non legittimata per sentenza della Suprema Corte** (e quindi doppiamente nullo), la certificazione, a mio avviso fatta da questo giudice di uno dei soliti, innumerevoli trucchi di

Andreon/Bonotto/Bottega è, a mio avviso, assai indicativa della persistenza nella iniquità. Il **trucco** è il seguente:

dato che il sottoscritto non aveva alcun coinvolgimento personale diretto nella causa, tanto è vero che ha potuto partecipare ai due accertamenti tecnici in qualità di perito di parte della essedi sas, come provano le comunicazioni da parte del CTU (citate anche nell'atto di Appello) (il che prova ulteriormente la distinzione – senza la quale non avrebbe potuto svolgere tale incarico, non essendo ammesso che qualcuno nomini se stesso come perito - fra Sandro Dallavalle, via del solstizio, e la essedi sas, C.so Mazzini, 10) e che di conseguenza ogni sua eventuale responsabilità era, in seconda battuta, in qualità di socio accomandatario della essedi sas e quindi sarebbe chiamato a rispondere con i propri beni delle eventuali inadempienze della essedi studio sas solamente **dopo** che questa inadempienza fosse concretamente accertata (questa non è semplicemente una tesi del sottoscritto ma invece **una evidenza giuridica dichiarata addirittura anche da controparte nella sua istanza per decreto ingiuntivo, ove ha esplicitamente riconosciuto l'obbligo di preventiva escussione della essedi sas All. 7)**. Dal che deriva che quanto sopra rappresenta, a mio parere, una **ulteriore affermazione (ultra petitem) contraria al vero!**

Ebbene, la questione è semplicissima: sino a che non fosse avvenuta la escussione della sas, il sottoscritto non poteva in alcun modo essere disturbato con atti giudiziari. **Il trucco è consistito proprio nel chiamarlo, indebitamente, in causa nell'atto di precetto.** E' di estrema evidenza che non per questo motivo il sottoscritto dovesse rispondere a titolo personale. In caso contrario significherebbe che, se qualsiasi soggetto ricevesse una richiesta di pagamento del tutto illegittima, ove non ritenesse necessario rivolgersi immediatamente ad un legale ed a un tribunale per fornire una risposta formale attraverso un atto giudiziario, **finisse per essere condannato a pagare, con un provvedimento esecutivo privo dei requisiti di legge ed in assenza di un regolare processo, a**

prescindere dalle ragioni di merito (che nel caso specifico erano assenti con immediata evidenza in quanto la escussione della essedi sas, riconosciuta come obbligatoria persino dagli Andreon nella loro istanza a Conegliano, non era nemmeno iniziata).

Ne consegue che il sottoscritto, che ha firmato la opposizione al precetto in qualità di legale rappresentante della essedi sas, non aveva alcun altro obbligo, sia in quanto la **chiamata in causa da parte della Andreon srl era illegittima per decisione della Cassazione (e per solo questo fatto non meritevole di risposta)**, sia in quanto la sua eventuale responsabilità personale futura, subordinata alla preventiva escussione della sas, era unicamente in ragione del fatto **che era il socio accomandatario e quindi aveva l'obbligo di firmare unicamente a tale titolo (dato che non aveva alcun contenzioso a titolo personale).**

E' perfettamente plausibile, a mio avviso, che questo genere di trucchi la Andreon/Bonotto/Bottega li azzardi confidando sulla pluri dimostrata intimidazione nei confronti dei miei legali (oltre che dimostrando una abnorme fiducia che i giudici di Treviso/Conegliano avrebbero avallato le loro pretese, a mio avviso frutto di un dolo continuo, ordito sino dalla firma falsa apposta sotto il timbro Andreon nel contratto del 1989 e dalle prime iniziative prese dalla Braido Vanna, moglie di Andreon, nel 1989)

La circostanza che tale trucco è stato utilizzato per ottenere in via anticipata di anni rispetto a quella prevedibile seguendo l' iter (ma solo nella ipotesi accademica che fosse fondato nel merito) previsto dalla legge, dato che loro stessi avevano proclamato la necessità della preventiva escussione nella loro istanza a Conegliano (anticipazione che ha causato danni importantissimi conseguenti alla iscrizione di ipoteca sulla casa personale, in particolare il dissesto finanziario causato dalla impossibilità di ottenere un mutuo bancario rifiutato esclusivamente quando la banca erogante è venuta a conoscenza di tale ipoteca) **espone, a mio avviso, gli autori dello stesso (trucco) e coloro che hanno collaborato alla sua riuscita a delle responsabilità pesantissime anche sul piano finanziario.**

Tale trucco da parte di Andreon/Bonotto/Bottega potrebbe essere in qualche modo sostenuto solamente nel caso fosse provato che la parte in causa era Sandro Dallavalle e non la sas, ma tale dolosa ipotesi, abbandonata dal suo stesso autore, l'avv. Furlan, è smentita da decine di prove documentali, fra cui vari atti notarili (registrati da diversi notai)!

Ma non solo, la circostanza che la giudicante Sabrina Cicero si sarebbe a mio avviso inserita allo improvviso in un processo già fissato presso un altro giudice (Luca Boccuni , All 8,9,10,11) e molto più in là nel tempo, e che l'esito di tale assai grave intromissione ed anticipazione dei tempi sia consistito in un provvedimento che ha consentito di fatto **la iscrizione di ipoteca sulla mia causa personale, con anni di anticipo rispetto al momento prevedibile** (presso a poco a metà 2013, a tre anni di distanza; nella ipotesi che fosse stata rispettata la preventiva escussione erano prevedibilmente da calcolare altri 2/3 anni in aggiunta ai tre sopra specificati) mette in particolare evidenza, a mio avviso, **un coordinamento** di azione fra Libero Mazza, Deli Luca, Sabrina Cicero e di nuovo Deli Luca, che a mio avviso, pur essendo di maggiore gravità a causa del ruolo, si somma a quello fra gli Andreon/Bonotto/Bottega: a me sembra che decine di elementi gravi e concordanti e prove inossidabili forniscano un quadro più che esauriente della ventennale frode giudiziaria.

Ma questo processo mi appare in realtà orchestrato su falsi ed abusi così eclatanti che, a mio avviso, non avrebbe nemmeno potuto essere concepito senza la preventiva consapevolezza di poter contare su una **staffetta** dei giudicanti ed una **debolezza nella**

difesa avversaria, affidata alle continue, gravissime, pressioni, alcune delle quali, ampiamente documentate; tutto ciò conferisce consistenza, a mio avviso, anche quegli indizi che soltanto si deducono dai fatti.

Si pensi solo, ad esempio, **allo inossidabile silenzio da parte dei giudicanti sulla assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l., proclamata in maniera che più non poteva essere chiara e determinata dagli stessi Andreon/Bonotto/Mazza nella istanza per Cassazione (ma anche in atti precedenti) e confermata in pieno dalla Suprema Corte.** Ben cinque giudici hanno sino ad ora osservato tale inossidabile silenzio, disobbedendo a mio avviso alla Cassazione. Sono personalmente molto grato all'avvocato Giovanni Bonotto in quanto lo ritengo personalmente protagonista, in particolare della iniziativa di far agire la s.r.l., ma anche di tante altre affermazioni, disseminate nei suoi atti specialmente del processo di Palmanova, che smentiscono questo ed altri giudicanti (non per nulla, in tante occasioni, lo ho definito il "mio miglior avvocato"). Personalmente, ho sempre, ripetutamente denunciato tali contraddizioni e falsi alle autorità competenti (specialmente il processo di Palmanova ne offre numerosi, inoppugnabili esempi), trovandomi di fronte ad un invalicabile muro di gomma!

E' a mio avviso una sorpresa che questo **giudicante abbia ammesso, al punto a), che la essedi sas ha chiesto che sia dichiarata la non legittimazione attiva di Andreon s.r.l.** Si è reso evidentemente conto che la tesi della estrema "distrazione" su tale aspetto non poteva ulteriormente reggere, dato che i miei legali lo avevano puntualmente richiamato in ogni loro atto. (o meglio, è stato il punto su cui ho personalmente confidato – e di conseguenza sorvegliato - che i miei legali non lo tralasciassero in quanto lo ritenevo di tale semplicità ed immediatezza da riuscire, alla lunga, dopo aver allargato il numero dei giudicanti, **a trovarne finalmente uno disposto ad obbedire alla Cassazione e quindi alla legge.**

SIGNIFICATIVO CHE, SINO AD ORA, CIO' NON SIA ANCORA ACCADUTO!

Ma persino tale ammissione mi appare mirata a confondere le acque in quanto questo giudice omette scientemente che la mia richiesta non era semplicemente una richiesta di parte ma **evidenziava l'obbligo, per questo giudice, di rispettare la volontà della Suprema Corte, in quanto vincolante anche negli atti successivi, in base all'art 393 secondo comma, espressamente richiamato negli atti dei miei legali!**

OBBLIGO INDIPENDENTE DALLA MIA SEGNALAZIONE, CHE GLI NASCEVA DALLA CIRCOSTANZA (della quale sono ulteriormente grato all'avv. Bonotto) **che è stata la controparte ad inserire la sentenza di Cassazione nel suo stesso primo atto a Conegliano !**

La insistenza da parte di questo giudice nello avallare, a mio parere, anche il trucco, anzi la serie di trucchi fra loro correlati, per anticipare i tempi al fine di rovinare finanziariamente e moralmente me e la famiglia (ma anche per annientare le mie possibilità di difesa, ovviamente) è molto significativa.

Spicca, a tale proposito, la **giustificazione addotta** per spiegare la concessione della provvisoria esecuzione: la da lui affermata prescrizione antecedente alla sentenza di primo grado, **CONTRARIA AL VERO** non solamente a causa delle numerose interruzioni ma anche in quanto non erano trascorsi nemmeno i dieci anni fra la data di citazione in giudizio e la data della sentenza!

La favola che doveva essere Sandro Dallavalle professionista oppure la ditta (mai esistita) individuale essedi studio a fare causa, in luogo della sas (qualsiasi soggetto, quindi, eccetto quello pertinente), non solo poggia sul nulla, ma si contrappone ulteriormente alla sentenza di Cassazione, il cui parere è vincolante anche negli atti successivi, che ha cristallizzato le parti in causa:

Andreon Francesco, quale titolare della ditta individuale, da una parte ed Essedi Studio sas rappresentata dal socio accomandatario e factotum Sandro Dallavalle.

Non occorrerebbe altro, ma desidero mettere in evidenza quelli che a me sembrano **ulteriori falsi** contenuti nella sentenza.

Pagina 4;

Detta pronuncia tuttavia non è mai passata in giudicato per un motivo tanto semplice quanto dirimente: la sentenza è stata integralmente e tempestivamente impugnata in appello.

1) Tutti i capi della sentenza di primo grado sono stati oggetto d'appello

Secondo questo giudicante, l'unico atto non estinto di questo processo sarebbe la istanza di appello del 2004 di Francesco Andreon (che conteneva la unica impugnazione del merito della sentenza di primo grado). Non solo, in tale fantasiosa ipotesi la estinzione degli atti, da lui peraltro ampiamente ribadita, avrebbe **compiuto un salto temporale allo indietro, coinvolgendo la sentenza di merito di primo grado del 2000 e non invece la istanza di Andreon verso la Corte di Appello (l'unico atto che contiene effettivamente la impugnazione della sentenza di primo grado), che ovviamente è successiva alla sentenza di primo grado e precede la sentenza di appello emessa in data 19/05/2004 (e successivamente cassata dalla Suprema Corte),** che non ha mai esaminato il merito avendo unicamente rigettato la istanza di Andreon.

Al contrario, invece, non solo le impugnazioni di Andreon fatte nel primo grado sono nulle (e non più ripetute), ma la sentenza di primo grado era sopravvissuta al grado di appello, come dimostrano le sopra citate sentenze definitive di Palmanova ed Udine, ma come riconosciuto persino dalla controparte Andreon/Bonotto/Bottega nello atto sopra citato (All. 2 a pag 5 “Nel corso del 2004 – per un (ritenuto) vizio formale del mandato-rilevato d'ufficio dalla Corte d'Appello solo in sede di sentenza, il procedimento in grado di appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati sas”). *E' quindi proprio la stessa controparte a confessare che la sentenza di appello non ha sostituito la sentenza di primo grado, essendosi limitata a respingere la istanza di appello di Andreon Francesco.*

Questo è un punto nodale che mette in evidenza il tentativo, a mio avviso, di **falsare** la realtà da parte di questo giudicante: un dato certo (da lui più volte ribadito) è che la estinzione del processo comporta l'annullamento di tutti gli atti, **ivi compresa, quindi, la istanza di appello di cui sopra, presentata nel 2002.** Ebbene, è un dato incontestabile che gli Andreon/Bonotto/Bottega **non hanno mai più presentato alcuna impugnazione (nemmeno parziale) della sentenza di primo grado, in sostituzione della impugnazione annullata!** Ne consegue che tutte le disquisizioni sul merito della causa ed i numerosi riferimenti a varie sentenze di Cassazione altro non rappresentano che il tentativo di distrarre la attenzione da un fatto elementare, che un qualsiasi buon padre di famiglia è in

grado di discernere:

se la unica impugnazione della sentenza di primo grado è stata annullata in quanto rigettata in appello ed in quanto interna al processo estinto, la sentenza del 2000 è divenuta definitiva nel momento stesso in cui ha cessato di essere impugnabile e cioè nel 2008, oltre un anno prima della istanza abusiva proposta a tale giudice di Conegliano, avendo gli Andreon rinunciato invece a riassumere legittimamente l'appello!

Questo giudicante è tenuto, come qualsiasi cittadino, ad **osservare gli obblighi** ed i criteri **del buon padre di famiglia** e quindi la affermazione che il **pagamento fatto in seguito allo accordo fra avvocati rappresenta un indebito oggettivo è a mio avviso eclatante**, secondo una logica elementare e coerentemente con tutti i basilari principi di legalità. E' appena il caso di sottolineare ulteriormente che, ai sensi del **fondamentale art. 100 che sancisce che nessuno può subire conseguenze negative per non aver promosso iniziative giudiziarie contrarie al suo interesse**, e persino codesto giudicante dovrebbe prenderne atto, che la essedi sas non aveva alcun interesse a riassumere l'appello, essendo la controparte ad aver presentato ricorso in Cassazione **all'unico scopo** di ottenere di poter impugnare in appello la sentenza di primo grado, mentre invece essedi sas ha presentato in Cassazione un contro ricorso nel tentativo di opporsi a tale riassunzione, che con tutta evidenza era quindi contraria al suo interesse!

Avendo controparte presentato ricorso in Cassazione, era quel ricorso la prima delle due occasioni per impugnare nel merito la sentenza di primo grado (la seconda era fruire della unica concessione che aveva chiesto alla Suprema Corte ed ottenuto, di poter riassumere l'appello).

Nessun punto di merito della sentenza di primo grado invece è stato invece impugnato nelle sedi legittime e ne consegue che la affermazione contraria da parte del giudicante è a mio avviso, **oltre che non veritiera, indicativa della grande fiducia che in lui ha riposto la controparte, avendo preferito rivolgersi illegittimamente al Tribunale di Conegliano/Treviso piuttosto che percorrere l'iter, l'unico legittimo, concesso dalla Cassazione!**

Ma non occorre essere dei giuristi per valutare come questo quarto grado di giudizio stravolga le basi del diritto e del comune buon senso!

2) Che la Cassazione annullando la sentenza d'appello e dichiarando ammissibile l'impugnazione con rinvio, ha onerato la parte che vi aveva interesse di riassumere la causa al fine di ottenere una decisione definitiva

Su quale fosse la parte ad avere interesse è stato spiegato poco sopra. **E' straordinario che questo giudicante non si sia reso conto, con tale frase, di aver fatto piena luce sulla truffa che è il cardine intorno al quale ruota il processo da egli stesso retto.** Se è onerata la parte che vi aveva interesse, basta infatti individuare quale sia tale parte cui imputare la responsabilità di essersi sottratta a tale onere posto dalla Corte di Cassazione. Stupisce che egli continui ad accreditare falsamente che onerata sarebbe la parte che si è opposta, attraverso un formale contro ricorso in Cassazione, al ricorso prodotto invece dagli Andreon, che aveva per oggetto unicamente la autorizzazione a ricorrere nuovamente in appello e nulla altro! Francamente, un comportamento del genera da parte del giudicante lascia sconcertati.

Ben conoscendo l'articolo 100 c.p.c., uno degli articoli posti a fondamento del nostro ordinamento giuridico, questo giudicante ha **compiuto un artificiale spostamento dei ruoli, che tuttavia diventa, a mio parere, una mossa troppo rivelatrice, dopo che è stata posta in evidenza!** Spostamento, a mio avviso, **“ultra petitum”** in quanto la **controparte non era mai arrivata ad affermare** che era la essedi sas ad essere onerata dalla suprema corte a riassumere l'appello.

Ripeto, la circostanza che Andreon/Bonotto/Bottega ha rinunciato ad impugnare il merito della sentenza di primo grado nelle sedi legittime di cui disponeva ed ha invece preferito rivolgersi abusivamente ad una corte “vicina” violando ogni principio di legalità, getta **a mio parere una luce inquietante sui magistrati che hanno di fatto premiato tale trama, corrispondendo in pieno, spesso “ultra petitum” a delle aspettative palesemente contrarie sia alla legge che al senso comune!**

Ma la disinvoltura ha raggiunto limiti che nemmeno la fantasia più sfrenata saprebbe concepire: vi è **un contenuto eversivo di immani proporzioni nelle espressioni usate** da questo giudicante, a mio avviso, dato che implicitamente suggerisce che, dopo un rinvio in Cassazione, per essere tranquillo, deve essere chi ha vinto la causa in primo grado (e quindi non ha alcun interesse ai sensi dell'art 100) a ricorrere in appello!

In definitiva l'opponente sembra confondere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con il passaggio in giudicato

Parole in assoluta libertà: nessuna confusione è possibile, visto che l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado era venuta meno sino dalla sospensione del pignoramento, quindi dallo inizio del 2005 (All. 4). Il passaggio in giudicato, come noto persino ad una persona comune come me, avviene quando una sentenza non è più impugnabile e ciò si è verificato quando chi aveva chiesto di poter riassumere l'appello (e non vi sono dubbi che avesse interesse, quindi), ha successivamente omesso di farlo!

Ma, in ogni caso, è **chiarissimo che la sentenza di primo grado non è stata più appellata, dopo quella unica, prima istanza rigettata per un vizio nel mandato e quindi PRIMA di esaminare nel merito (ma comunque prima di prendere in considerazione sotto qualsiasi profilo) la sentenza di primo grado del 2000!** Ne deriva che nessun effetto sostitutivo può essere attribuito a quella sentenza di appello, successivamente cassata.

E' appena il caso di ricordare che i termini per riassumere l'appello concessi dalla Cassazione sono scaduti oltre un anno prima rispetto allo inizio della presente causa! Quale sarebbe, altrimenti, il momento in cui l'unica sentenza di merito del 2000, mai esaminata nel merito da alcun organo giudiziario di grado superiore, andrebbe in giudicato?

Le successive frasi di questa pagina continuano sulla stessa solfa, per cui è superfluo soffermarsi ulteriormente, salvo l'ultima:

Di conseguenza le somme versate per adempiere alla esecutività della sentenza n.

.....sono un pagamento indebito, ovvero privo di titolo e vanno restituite.

A prescindere da tutto quando precede, siamo di fronte , a mio parere, ad un **ennesimo falso** su un nuovo argomento: l'intero ammontare è stato versato sulla scorta di **un accordo liberamente intervenuto tra avvocati in epoca successiva alla sentenza di appello cassata (e che quindi, a mio avviso, non poteva essere coinvolto nella cassazione della stessa, tanto più che la maggior parte della cifra è stata versata del tutto liberamente in quanto la avvenuta sospensione del pignoramento a carico Andreon Francesco (All.**

4) aveva bloccato la esecuzione della sentenza di primo grado!

Tale accordo, fra le altre, **espressamente intervenuto fra Andreon Francesco persona fisica ed essedi sas, toglie (ulteriormente)** ogni consistenza alla tesi della assenza di legittimazione attiva della essedi sas, già pertanto smentita da prove schiaccianti!

Di conseguenza, tali prove sono persino superflue! Dato che nessuno ha contestato la assenza della legittimazione attiva della essedi studio sas nello accordo fra gli avvocati Furlan per parte Andreon e Santarcangelo per parte essedi sas, la affermazione di assenza di legittimazione attiva, che questo giudice ha addirittura definito "**ASSORBENTE**" non richiederebbe nemmeno tanta analisi, se non fosse per la pervicacia e disinvoltura di controparte nello insistere su tesi già abbandonate persino da chi le aveva inventate (l'avv. Furlan) il quale ebbe, fra l'altro, l'astuzia di attribuire la soccombenza nel primo grado alla precedente difesa (avv. Bonotto, che è poi nuovamente subentrato all'avv. Furlan) e non invece alla carenza di merito!

E' mia opinione che non possa residuare alcun dubbio che questo processo altro non sia che **uno dei tanti momenti della ultra ventennale frode giudiziaria orchestrata da Andreon/Bonotto/Bottega e sodali, come ampiamente riferito sul sito!**

Punto sostanziale è che i versamenti sono stati effettuati alla sas a nome e per conto di Andreon Francesco (di intesa con l'avv. degli Andreon , Furlan), di conseguenza in nessun caso possono costituire indebito oggettivo ed essere sottoposti ai provvedimenti provvisoriamente esecutivi che hanno causato immani danni. **Chi ha autorizzato tali provvedimenti, nel tentare invano di sfuggire ora alle prove schiaccianti, a mio avviso aggrava e sottolinea il suo ruolo !**

Pagina 5

L'opponente afferma che i pagamenti sono stati fatti dal Sig. Andreon persona fisica, non certo dalla Andreon Arredamenti s.r.l., e cioè, precisa la Essedi, da una del tutto estranea alla vicenda sia giuridica che processuale.

L'affermazione è priva di fondamento e contraddetta dalla documentazione dimessa.

Il dr Deli Luca non precisa tale documentazione dimessa, in quanto **quella realmente esistente nel fascicolo, intervenuta fra le parti (All. 5) dimostra che la essedi rifiutava di avere alcun rapporto con la s.r.l.** (ciò avveniva prima dei versamenti, e di conseguenza la s.r.l. poteva risparmiarsi di effettuare materialmente tali pagamenti a saldo del debito di A.Francesco, se non era d'accordo, tanto più che la esecutività della sentenza era interrotta dalla sospensione del pignoramento e ciò dimostra la volontarietà dei versamenti stessi). Ma la falsità, a mio avviso, di quanto afferma il giudice è ulteriormente conclamata da un fatto molto preciso: **la sas conosceva bene la insussistenza finanziaria della s.r.l. (causata dalle perdite sistematicamente accumulate sino dalla sua costituzione, nel 1991, come da All. 16), e di conseguenza si era premurata di opporsi a qualsiasi rapporto diretto con essa, prima di ricevere i versamenti(All. 12).**

E' stupefacente la disinvoltura di questo giudice nello affermare un significato contrario a quello che in maniera incontrovertibile dimostra la documentazione dimessa (e presente nel fascicolo giudiziario) ed allegata alla presente!

Ebbene, è la controparte stessa ad affermare la estraneità della srl, dopo i pagamenti che essedi aveva ricevuto dalla banca a saldo del debito di Andreon Francesco (e non dalla srl) e lo ha fatto **sia nell'atto sopra citato (All. 2, pag 6) che nella istanza per Cassazione (All.**

6).

Non è di poco conto, nel dimostrare le strumentalizzazioni contenute nella sentenza, che, grazie alla provvidenziale solerzia dello Avv. Bonotto, la sentenza di Cassazione sia stata inclusa nella sua prima istanza a Conegliano e quindi non poteva essere ignorata!

Inoltre, è appena il caso di ricordare che l'avv Giovanni Bonotto spiega in anticipo l'odierno TRUCCO (All.2 , a metà pag. 6 dove si ammette che NELLO ACCORDO fra Andreon

Francesco ed essedi sas non era stabilito che i pagamenti sarebbero

eseguiti dalla s.r.l.: quindi è totalmente fraudolenta la pretesa della s.r.l. di ricevere di ritorno quanto versato a nome e per conto della persona fisica che si era impegnata attraverso quel contratto (anni luce dopo il conferimento di molte – ma non tutte- le poste attive e passive, singolarmente valutate da un perito, della ditta individuale nella s.r.l.); come si vede dallo (All.17) il conferimento della ditta individuale nella srl riguardava un preciso elenco di poste attive e passive singolarmente individuate e valutate da un perito, ma non certo di tutte le poste in precedenza riferite alla ditta individuale: spicca in tale elenco la assenza del debito verso essedi sas, che di conseguenza non era nemmeno a conoscenza degli altri soci, che non possono esserselo accollato. Non solo, quindi, la Andreon s.r.l. è estranea conformemente alle solenni dichiarazioni in vari atti e specialmente verso la Cassazione da parte di Andreon Francesco e per esplicita conferma della Cassazione stessa, ma è totalmente inventato che il debito sia stato passato alla s.r.l.. A rendere ancora più grave la tesi di controparte e del giudice, c'è la circostanza che l'atto di conferimento di cui sopra è stato allegato alla istanza per decreto ingiuntivo del 2009 e pertanto tutto questo era a perfetta conoscenza anche del giudice.

Il sottoscritto aveva notizia dei versamenti dalla banca, che si è ben guardata dal chiedere essa stessa la restituzione delle cifre definite indebite da codesto giudicante! Mi scuso se la disinvoltura di costoro mi costringere ad insistere anche su particolari superflui: LA (a mio avviso) FALSITA' DELLA AFFERMAZIONE DEL GIUDICANTE E', di conseguenza, CONCLAMATA DALLO STESSO AVVOCATO BONOTTO NEGLI ATTI PRECEDENTI DEL PROCESSO DI PALMANOVA!(vedere sito/elenco_allegati/palmanova/*)

L'opposta ha eccepito:

a) il difetto di legittimazione

b) l'infondatezza nel merito

c) la prescrizione

La prima eccezione appare assorbente e solo su di essa converrà soffermarsi.

La parte attiva a mio avviso svolta dal giudicante nella trama giudiziaria è ampiamente dimostrata **da un ulteriore, plateale ARTIFICIO: A TALE PROPOSITO, E' SIGNIFICATIVA LA AFFERMAZIONE CHE NON CONVERRÀ SOFFERMARSI SULLA PRESCRIZIONE: NON CONVIENE A LUI, INFATTI, CHE HA SANCITO LA PRESCRIZIONE DECENNALE NONOSTANTE LA CAUSA SIA INIZIATA IN OTTOBRE 1990 E CONCLUSA IN LUGLIO 2000 (anche a tale proposito, non prendere atto di una circostanza del genere va ben oltre il semplice mancato rispetto del senso comune del buon padre di famiglia); senza contare le**

numerose interruzioni intervenute (ben due nuovi avvocati da me nominati, la nuova perizia del 1996, il tentativo di conciliazione presso la curia mercatorum!)

Sulla infondatezza del merito è stato largamente commentato sopra. **ANCHE QUI SIGNIFICATIVO CHE IL GIUDICANTE ABBA SCELTO DI SORVOLARE SIA SUL PUNTO B CHE SU QUELLO C!**

Il difetto di legittimazione (in questo caso intende riferirsi al presunto difetto di legittimazione di essedi sas), definito assorbente, è l'unico argomento, guarda caso. **che non era stato ancora smentito da sovrabbondante documentazione nelle varie p.e.c. da me molto opportunamente inviate a questo giudicante (All.8, All.9 All.10, All.11) e, probabilmente per tale motivo, ha ritenuto percorribile tale tesi al fine di giustificare i gravi danni, materiali e morali già arrecati indebitamente, a causa dei suoi provvedimenti esecutivi, alla attività della essedi sas, al sottoscritto ed alla mia famiglia.**

Una pec si trova nel sito www.essedistudio.com/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/pec_a_Deli_Luca_200313.pdf e si riferisce anche **alla pec inviata dal sottoscritto in data 7 aprile 2013 a parecchi avvocati di Treviso: vedasi sito/pressing_bonotto/ Mail_avvocato.pdf**

In tutta franchezza avevo sottovalutato la necessità di smentire la tesi che fosse una mai esistita una ditta individuale essedi studio, in quanto abbandonata dal suo stesso inventore, l'avv. Furlan e di conseguenza, mai avrei immaginato che il giudicante si avventurasse in una scelta talmente priva di alcun elemento di sostegno!

I dettagli sul numero impressionante di documenti (fra cui vari atti notarili) che smentiscono il falso sono ampiamente richiamati nella successiva p.e.c. inviata il 7/04/13, il cui contenuto è riproposto anche dal file poco sopra citato Mail_avvocato.pdf, (inviata a numerosi avvocati della provincia al fine di selezionare un nuovo difensore, a maggior ragione dopo che il mio avvocato ha rimesso il mandato, dovendo dimostrare al giudice di essere estraneo alle accuse che questo in quella sede gli aveva rivolto con grande enfasi, di aver collaborato alle mail via p.e.c. che avevo spedito al giudice nei giorni precedenti; effettivamente il mio avvocato ha successivamente confermato via p.e.c. la sua rinuncia al mandato comunicata a voce a questo giudicante nella udienza del 27/03/13).

Non c'è da meravigliarsi che il giudicante abbia potuto concepire una sentenza tanto abnorme, sapendo che il sottoscritto era ormai inerme (proprio in relazione alle inaudite pressioni esercitate sul mio avvocato) in quanto privo di difesa legale!

Non auguro a nessuno di sentirsi in totale balia di un giudice del genere, come mi sono sentito in quella occasione. Sino dalla metà degli anni 90 mi ero dovuto scontrare con un sistema giudiziario tanto ostile quanto inaudito (da quando cioè il Tribunale di Treviso è stato vilipeso dallo avv. Giovanni Bonotto che ha detenuto per 5 anni i reperti sotto custodia giudiziaria e li ha restituiti palesemente manipolati e privi dei sigilli): i media e le numerose fiction che avevano sino ad allora trattato di tragiche vicende giudiziarie, narravano di colossali errori, ma mai di dolo!

A fine pagina 5 si legge: *“In tal contesto non v'è dubbio che il contraente era e rimane la ditta individuale Essedi Studio” e poi, subito dopo “Precisamente la ragione sociale della ditta individuale risulta “Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale, con sede in C.so Mazzini n. 10 Montebelluna.”*

Occorre ricordare che **tale ennesimo falso eclatante** (ma la disinvoltura di costoro nello inventare una ditta la cui inesistenza è conclamata da decine di prove schiaccianti rimane stupefacente!), è in realtà un passaggio obbligato, per il semplice fatto che nel 1989, durante la esecuzione del contratto e prima dello inizio della causa (25/10/1990, notificata qualche giorno dopo) la controparte ha inviato delle **lettere raccomandate di contestazione alla Essedi Studio, in Corso Mazzini 10, Montebelluna (TV)**.

Ovvio che persino questa controparte e questo giudicante non possono prescindere dal fatto che **la legittima parte in causa era quella a cui si rivolgevano, per raccomandata, gli Andreon, per contestare il lavoro svolto, prima dello inizio della causa.**

Da qui la scelta di **falsificare , a mio avviso,** per la ennesima volta la realtà, affermando che in C.so Mazzini, 10 risiedeva la mai esistita ditta individuale e non invece la essedi sas, come è provato da ben due atti notarili ed una infinità di prove documentali (i pagamenti del fitto da parte della sas, il certificato della agenzia delle imposte, le ritenute d'acconto irpef intestate alla persona Sandro Dallavalle che indicavano che la sua precedente attività (cui si riferiva la partita iva erroneamente indicata nelle parole piccole, in calce alla carta intestata di essedi studio sas) era in via del Solstizio, 2, le bollette ENEL, le contabili bancarie, le decine di testimoni - All. testimoni_dt.txt ecc.) che inchiodano, a mio avviso, gli autori di un falso così eclatante (uno dei tanti, a dire il vero, documentati nella ventennale azione fraudolenta di questa controparte)..

E' da sottolineare infine che, a mio avviso, **è falsa persino la affermazione di questo giudicante** che la fattura del 1989 emessa da essedi studio sas, è stata presentata tardivamente nel processo (evidentemente comunque la ha vista, in quanto glie la avevo spedita per p.e.c. e ha potuto quindi rendersi conto che rappresenta, **anche da sola**, la prova inoppugnabile che la controparte nella esecuzione del contratto del 1989 era la esistente sas e non la inesistente ditta individuale, in quanto **metteva in bella evidenza la partita iva della sas** e mostrava i segni di annotazione di pugno della Braido vanna, la moglie di Andreon Francesco): che tale fattura (la cui esistenza non può essere messa in dubbio, dato che ad essa ha fatto riferimento Braido Vanna nel 1989 nella sua raccomandata ad essedi) fosse emessa da essedi sas era già stato dimostrato attraverso la presentazione dello **estratto del libro giornale di essedi sas, autenticato dal notaio, presente nel fascicolo di causa sino dai primi anni 2000!** (questo giudicante dimostra di avere ben esaminato l'intero fascicolo, se fa' riferimento ad una frase dell'avv. Santarcangelo contenuta in un verbale del 2003, per stravolgerne il significato, isolandola dal contesto. La frase è esattamente la seguente e **dimostra esattamente il contrario di ciò che questo giudice, evidentemente a corto di argomenti, si affanna ad accreditare, a proposito del refuso relativo alla errata partita iva: “nel contratto fu erroneamente indicata con riferimento a quella appartenete a Dallavalle Sandro, libero professionista. [...] il Dallavalle anche dopo la costituzione della s.a.s. per comodità relativa a motivi di spazio non indicava la completa intestazione della nuova ragione sociale”..**

Non è superfluo ricordare che **tale fattura** (emessa da essedi sas nel 1989) ,riportava tutti gli esatti stremi della essedi sas, indirizzo in C.so Mazzini, 10 ed **esatta partita iva della sas, diversa da quella stampata nelle parole piccole in calce sulla medesima carta intestata usata per il contratto fra le parti del 1989, ad inoppugnabile dimostrazione che la partita iva sbagliata (che si riferiva alla precedente attività di Sandro Dallavalle) era dovuta ad un mero refuso della tipografia.**

Tale fattura, la cui presenza era documentata nel fascicolo giudiziario sino dagli inizi della causa, sia in quanto citata dalla stessa controparte nella sua raccomandata, sia in quanto contenuta nel libro giornale della essedi sas, il cui estratto notarile è stato a tempo debito inserito nel fascicolo dalla mia difesa, sia in quanto ampiamente citato nell'atto di risposta in appello dei primi anni 2000, anche questo inserito tempestivamente dall'avv.

Santarcangelo nel fascicolo di causa a Conegliano ed infine da me personalmente fatta pervenire fisicamente via pec al giudicante, visto che non c'è stato verso che lo facesse il mio legale, nonostante le mie ripetute raccomandazioni, **anche a se stante rappresenta la prova lampante del colossale falso** smascherato da decine di altre prove schiaccianti, ivi compresi vari atti notarili, come già detto.

Ma anche una raccomandata a.r. scritta dagli Andreon prima dello inizio della causa fa' riferimento a tale fattura, raccomandata presente nel fascicolo e pertanto ciò fornisce la ennesima dimostrazione che la affermazione in aula, che non fosse lecito parlare della fattura in quanto presentata oltre i termini, è **ulteriormente FALSA!**

Non ritengo superfluo aggiungere che l'avv. Furlan, l'inventore a 13 anni di distanza dallo inizio della causa della assenza di legittimazione attiva di essedi sas, con ogni probabilità notò che sia la essedi studio sas che Sandro Dallavalle erano residenti al medesimo indirizzo: via del Solstizio, 2 e quindi è plausibile che vide in questo una ottima occasione di strumentalizzazione; quando, in un secondo tempo gli venne contestato che tale coincidenza di indirizzo decorreva solamente dal 2001 (cioè 12 anni dopo i fatti) e che invece a tempo debito la residenza della essedi sas (certificata anche da due atti notarili, oltre che da decine di documenti) era **C.so Mazzini, 10, luogo al quale gli Andreon inviavano le loro raccomandate di contestazione**, abbandonò lo stratagemma evidentemente giudicandolo non sostenibile.

Ma tutto ciò smentisce platealmente anche quanto affermato a pag. 7 della sentenza, ove si legge: *“In sede di discussione la difesa dell'opponente e l'opponente in persona hanno dichiarato che la fattura successiva è stata emessa dalla SAS e non dalla ditta individuale. La circostanza – oltretutto non provata posto che nei termini di rito la fattura non è stata prodotta – è stata dedotta tardivamente e comunque è irrilevante, posto che l'azione si fonda sul contratto scritto, dimesso a corredo della prima citazione”* . Infatti, è di tutta evidenza che tale fattura **DIMOSTRA** che la essedi studio indicata nel contratto è l'unica esistente, e quindi la sas, mentre nessun minimo appiglio può produrre tale giudicante a sostegno della sua affermazione che la essedi studio indicata nel contratto sia invece una ditta individuale mai esistita, **affermazione peraltro contraddetta dallo stesso giudicante** che in altro punto afferma invece che la essedi studio indicata nel contratto fosse invece il “professionista Sandro Dallavalle”.

Ma l'accanimento del giudicante nel voler spostare l'attenzione dal vero viene ulteriormente sottolineata dalla sua affermazione che la fattura è stata presentata in ritardo, quando invece la sua esistenza è stata ampiamente documentata sino dai primi atti di causa e pertanto con la massima tempestività.

Ma vi è un fatto ulteriormente grave: se è pur vero che nella loro istanza a Conegliano gli Andreon/Bonotto/Bottega hanno fatto riferimento alla, da loro totalmente inventata, assenza di legittimazione attiva della essedi sas, la somma di cui il Tribunale di Conegliano esige la restituzione è esattamente quella pagata in relazione al sopra citato accordo fra avvocati, stipulato, esattamente dopo che l'avv. Furlan aveva abbandonato tale invenzione, fra

Andreon Francesco ed essedi sas (circostanza ben documentata e soprattutto MAI contestata da controparte), attraverso i loro rispettivi avvocati.

Dato che l'abbandono della sua tesi, da parte dello avvocato Furlan, è avvenuto non appena saputo che la coincidenza di indirizzi fra Sandro Dallavalle ed essedi sas decorreva solamente dal 2001, come dimostrato da atti notarili prodotti anche in questa causa e dato che nemmeno controparte ha messo in dubbio che l'accordo fra avvocati di cui sopra fosse instaurato fra Andreon Francesco da un lato ed essedi sas dall'altro (come del resto documentato dagli atti di causa e dalla sentenza del processo di Palmanova, i cui atti iniziali sono stati tempestivamente inseriti nel fascicolo della presente causa) tutte le false affermazioni del giudicante sopra riportate sono evidentemente tese a distrarre la attenzione del fatto che la somma versata ratealmente da Andreon Francesco ad essedi sas è in esecuzione di tale accordo (che è un contratto, ovviamente, liberamente stipulato anche in considerazione del fatto che la esecutività della sentenza era sospesa), del quale nessuno ha messo in discussione quali fossero le parti.

Di conseguenza la pretesa assenza di legittimazione della essedi sas, che ha accettato i versamenti fatti a nome e per conto dell'altro contraente, Andreon Francesco, è non solo priva di qualsiasi pur fragile elemento a sostegno ma è anche e soprattutto, a mio avviso, **“ultra petitum”!**

Pagina 6

Tutte le argomentazioni esposte da controparte sono ampiamente smentite nella sopra citata p.e.c. del 7/04/13.(sito/pressing_Bonotto/Mail_avvocato.txt)

Pagina 7

Avendo impegnato la ditta individuale la tutela dei diritti fondati sul contratto stipulato personalmente spettava solo a lui a non alla SAS di cui è il legale rappresentante.

La ditta individuale non è mai esistita, come ben spiegato anche nella p.e.c. del 07/04/2013 (Mail_avvocato.pdf, come sopra citato). Vale inoltre quanto poco sopra precisato, cioè che la cifra di cui si chiede il rimborso si riferisce allo accordo fra avvocati stipulato nel 2005 (fra la essedi sas ed Andreon Francesco) e non più al contratto del 1989! (da notare ulteriormente la contraddizione con la affermazione di questo giudice che si riferiva in altro punto della sentenza al “professionista Sandro Dallavalle”, figura giuridica assai differente da quella della ditta individuale, sia ai sensi del codice civile che a quelli delle norme fiscali, secondo le quali un professionista commetterebbe delle gravi violazioni se vendesse programmi software!

Per quanto riguarda la presunta prescrizione decennale del credito di essedi studio sas verso Andreon, addotta da questo giudicante, non è mai abbastanza ribadire **il falso**, a mio **avviso**, dove spiega che le numerose interruzioni (cambio di avvocati, perizia del 1996, tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum ecc.) della prescrizione non contano, e dissimula invece che la prescrizione è inesistente anche e soprattutto in quanto **lo scarto temporale fra la data di inizio e di fine della causa di primo grado** sono trascorsi meno di 10 anni.

La tesi di questo giudice che la prescrizione decennale sarebbe scattata in quanto ad agire doveva essere o il professionista Sandro Dallavalle oppure la ditta individuale essedi studio si scontra con la evidenza:

- il professionista Sandro Dallavalle non poteva essere il firmatario in quanto il timbro sul contratto era “essedi studio” e non esiste alcun minimo elemento od appiglio che possa attribuire la precedente attività professionale (di direttore amministrativo) di Sandro Dallavalle alla denominazione essedi studio, tesi peraltro la cui absurdità è di immediata evidenza;

- la ditta individuale non è mai esistita (e non esiste un minimo elemento/appiglio a sostegno della sua esistenza, nemmeno la partita iva-refuso di stampa, che si riferisce invece alla attività professionale di Sandro Dallavalle.

Questo giudice, tutto concentrato nello accreditare ipotesi fantasiose e paradossali, persino contraddicendosi, non si accorge che le modalità di entrambe le parti protagoniste del contratto del 14/04/1989 sono speculari:

- il timbro essedi studio tralascia per brevità la intera ragione sociale: “& associati di Sandro Dallavalle & C. sas”; - il timbro della controparte tralascia per brevità la intera ragione sociale “ditta individuale”; è pacifico che non c'era alcun rischio di fraintendimenti in quanto le due ditte, essedi studio ed Andreon Arredamenti erano le uniche esistenti in quel periodo;

- nel contratto, stipulato su carta intestata essedi studio, c'è il refuso della partita iva errata in quanto si riferiva alla precedente attività professionale ed era stata inserita per errore della tipografia, stampata nelle parole piccole in calce; manca del tutto la partita iva della controparte e di conseguenza un minimo di buon senso dovrebbe suggerire che non è certo la partita iva a qualificare le parti, ma invece l'indirizzo (**e non per nulla questo giudice ripete la inversione degli indirizzi di essedi e di Sandro Dallavalle, incurante degli atti notarili e della sovrabbondante documentazione che lo smentisce clamorosamente**).

Anzi, mentre la firma di Sandro Dallavalle sul contratto è autentica, quella di Andreon Francesco invece è falsa (in maniera così evidente che non occorre essere degli esperti per affermarlo: basta confrontarla con quella apposta sui mandati nella documentazione presente nel sito); è a questo punto persino sconcertante (ma comunque grave anche in quanto “**ultra petitem**”, dato che mai la controparte aveva affermato qualcosa in proposito) l'infortunio occorso a questo giudice che nella sentenza **si avventura ad affermare, a pag. 5, che “il contratto risulta sottoscritto dal titolare della ditta Andreon”**.

Di recente ho rivisitato la vasta documentazione che si è formata in 25 anni e per la prima volta ho notato che la firma apposta nel contratto del 14/04/1989 non è affatto una imitazione malissimo riuscita di quella del Sig. Andreon Francesco, ma invece si tratta proprio della firma originale di sua moglie, Braidò Vanna. E' quindi lei la vera contraente, e ciò spiega anche le numerose e dolose intrusioni in luogo del marito (tutta la corrispondenza è da lei personalmente firmata; ha fatto intervenire sul computer dei tecnici a tutto oggi sconosciuti, danneggiando i dati, prima di chiedere la ATP, si è presentata al posto del marito, che nei primi anni di causa era stato convocato dal Tribunale come titolare della ditta individuale, impedendo che il marito rispondesse alle precise domande che riguardavano i trascorsi della Sig. ra Braidò nei confronti dei precedenti fornitori di software, riguardo ai quali il Sig. Andreon era molto critico, di conseguenza deviando il corso della causa; si è intromessa nella corrispondenza inviata dal sottoscritto nel 2005, indirizzata personalmente al Sig. Andreon a mezzo raccomandata a.r. (che comunque il destinatario non ha mai ricevuto, come ben documentato, il che implica l'ennesimo reato: la sottrazione di corrispondenza; a tali raccomandate rispondeva regolarmente la Braidò Vanna, assumendo di farlo a nome e per conto della Andreon s.r.l.; dato che ella è vice

presidente con poteri di firma in tale società, mentre invece nella ditta individuale di suo marito non aveva alcun ruolo e nemmeno interesse economico, stante il regime di separazione dei beni, si spiega l'accanimento nello introdurre abusivamente nel processo la s.r.l. , nonostante le enfatiche dichiarazioni contrarie contenute nel ricorso per Cassazione sottoscritto dal Sig. Andreon Francesco, dichiarazioni accolte ed espressamente ribadite dalla Suprema Corte, che ha definitivamente sancito la estraneità di qualsiasi società nella causa.

Di conseguenza la dolosa iniziativa assunta dalla s.r.l. con il suo ricorso per decreto ingiuntivo del 2009, la successiva istanza al Giudice del registro di Udine, a nome e per conto non solo del Sig. Francesco ma anche di sua moglie e di suo figlio, implica, al di là delle (pur gravi manipolazioni nelle firme degli atti legali), implica la responsabilità penale e civile in primo luogo (ed anzi principalmente) di Braido Vanna ed in secondo luogo di Andreon Michele. Altro che assenza di legittimazione da parte della essedi sas!

CONCLUSIONE

Il ribaltamento della realtà, ribadito più volte con enfasi da questo giudice, riguardo allo indirizzo, C.so mazzini, 10, cui si rivolgevano gli Andreon per lettera raccomandata prima dello inizio della causa, ove risiedeva la sola sas e non una mai esistita ditta individuale, **è un indice che più grave e significativo non potrebbe.**

Il quarto grado di giudizio instaurato da codesto giudice, in spregio alla Cassazione ed alla legge, a mio avviso non può che avere carattere eversivo, in quanto notoriamente nel nostro paese una corte di primo grado non può porsi, al quarto grado, sostituendo **i suoi (a mio avviso) falsi** alle decisioni della Suprema Corte, violando di conseguenza lo stesso articolo da esso tante volte invocato (il 393 c.p.c.)

Da ricordare, inoltre, che la sentenza di cassazione **(in assenza di qualsiasi atto o fatto nuovo fra la sua data e quella di inizio della causa di Andreon) copre essa stessa tutto quanto la ha preceduta e quindi la totalità delle argomentazioni svolte da questo giudice per giustificare il suo operato, sarebbero insussistenti anche se fossero veritiere (ma purtroppo non lo sono)!**

LA CASSAZIONE HA DECISO CHE LE PARTI IN CAUSA SONO ESSEDI SAS ED ANDREON FRANCESCO, E L'UNICA COSA CHE SI SALVA DALLA ESTINZIONE DEL PROCESSO E' LA SENTENZA DI MERITO DI PRIMO GRADO, IN QUANTO E' L'ARTICOLO 310 DEL C.P.C. (espressamente dedicato a regolare le conseguenze dei processi estinti) A SANCIRLO IN MANIERA CHE PIU' CHIARA NON POTREBBE ESSERE!

Non solo viene violato il disposto della Cassazione, ma nemmeno avere, come ha fatto il sottoscritto, diligentemente speso del denaro per inquadrare la propria attività in una sas costituita con atto stipulato presso un certo notaio, ed averne successivamente speso altro per regolarizzare, con atto stipulato presso altro notaio, lo spostamento, allo inizio del 2001, dalla sede di C.so Mazzini, 10 a via del Solstizio, 2 , è stato sufficiente per dissuadere questo giudice dal **sancire falsamente il contrario!**

La portata di tale eversione è , a mio parere, sconvolgente e soprattutto preoccupante per

l'intero paese: è stabilito il principio che un magistrato di primo grado, può spogliare un cittadino di tutti i beni e del proprio lavoro ignorando gli atti notarili e le disposizioni della Cassazione (e di conseguenza la legge) ed addirittura con anni di anticipo rispetto alla conclusione del processo di primo grado! A tale riguardo, E' DIMOSTRATA la portata della devastazione della legalità operata da Andreon/Bonotto/Bottega per un ventennio ed avallata, a mio avviso dolosamente, da questo giudicante. La circostanza che tutti questi passaggi, attraverso numerose udienze ed alla attenzione di parecchi giudici, abbiano travolto ogni diritto E' ESTREMAMENTE PREOCCUPANTE PER OGNI CITTADINO ITALIANO.

A BEN VEDERE, SAREBBERO SUFFICIENTI POCHE PAROLE PER QUALIFICARE QUESTA CAUSA:

- LA SENTENZA DI CASSAZIONE è INTERVENUTA FRA ANDREON FRANCESCO ED ESSEDI SAS

- DATO CHE ESSA E' VINCOLANTE PER LEGGE NELLE SUE VALUTAZIONI, QUINDI NON SOLO COPRE TUTTO L'ANTECEDENTE, MA VALE ANCHE PER GLI ATTI SUCCESSIVI, NON VI E' DUBBIO CHE SOLO QUESTE SIANO LE PARTI IN CAUSA E CHE TUTTE LE ALTRE QUESTIONI ADDOTTE DA QUESTO E GLI ALTRI GIUDICANTI HANNO NATURA EVERSIVA IN QUANTO, NON SOLO VIOLANO ESPRESSAMENTE LA LEGGE, MA OFFENDONO L'INTERO ORDINAMENTO PROPONENDO UNA SORTA DI QUARTO GRADO DI GIUDIZIO ! LA ANDREON S.R.L. (ESPRESSAMENTE DICHIARATA PRIVA DI LEGITTIMAZIONE PER SENTENZA DELLA CASSAZIONE) HA PRESENTATO NEL PERIODO FERIALE 2009 UNA ISTANZA LA CUI INAMMISSIBILITA' E' PLATEALE A PRIMA VISTA, PROPRIO IN QUANTO HA ALLEGATO LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE!

La sentenza merita tuttavia di essere egualmente analizzata nei particolari in quanto il quadro di insieme dimostra, a mio avviso, IL DOLO esercitato in maniera coordinata!

A mio avviso, tale sentenza tuttavia non è altro che uno degli episodi della frode giudiziaria in atto sino dal 1989, di cui ritengo opportuno richiamare alla memoria i fatti maggiormente eclatanti:

0) la firma sul contratto apposta da mano ignota (palesamente non del titolare Sig. Andreon Francesco);

1) l'accesso ai dati concesso dagli Andreon a dei tecnici la cui identità è stata accuratamente occultata, PRIMA di chiedere al tribunale l'accertamento tecnico preventivo, che ha esaminato di conseguenza dei dati già compromessi da tale illecito intervento;

2) la sparizione dei reperti sotto custodia del tribunale (nel contraddittorio delle parti, come aveva ordinato il giudice), restituiti dopo 5 anni di indebita detenzione e senza neppure più i sigilli da parte dell'avv. Giovanni Bonotto;

3) ma non solo mancavano i sigilli, ma i reperti non potevano che essere stati ricostruiti artificialmente ed in tutta fretta in quanto in origine erano tre e ne sono stati restituiti due che contenevano tutti i dati che erano distribuiti sui tre originali;

4) la ARCHIVIAZIONE da parte del PM della Pretura avv. Giovanni Cicero, DELL'INDEBITO POSSESSO DEI REPERTI SOTTO CUSTODIA DEL TRIBUNALE DA PARTE dell'avv. Giovanni Bonotto, con la motivazione che era passato troppo tempo (in realtà, solo alcuni mesi dalla restituzione dei reperti che aveva custodito per 5 anni!)

- 5) il successivo colossale balzo nella carriera di tale PM, che ha sorpassato tutti i PM della Procura con maggiore anzianità ed esperienza, passando direttamente da sostituto presso la Pretura (cioè al primo gradino della carriera) a capo reggente della Procura;
- 6) le false testimonianze da parte dell'avv. Giovanni Bonotto nel processo penale instaurato a mio carico con artifici (tipo il taglio delle parole più significative dalla frase usata come capo di imputazione), non perseguite dal PM e dal giudice nonostante fossero state denunciate contestualmente nella arringa del mio avvocato;
- 7) le abnormi risposte fornite dall'ordine degli Avvocati alle denunce del sottoscritto riguardo a tali false testimonianze ed alle altre innumerevoli azioni compiute da tale avvocato; a tale proposito è da sottolineare che, anche se le deposizioni testimoniale dello avvocato nel processo penale del 2000 a carico della controparte nel processo civile fossero state veritiere, avrebbero comunque violato pesantemente la deontologia professionale, nella totale indifferenza, anzi a mio avviso palese sostegno, da parte dell'ordine che avrebbe dovuto sanzionarlo!
- 8) il processo penale subito dal sottoscritto, di puro stile sovietico, come si evince dalla relazione stenografica pubblicata sul sito;
- 9) l'invito rivolto da tale avvocato, nella sua conclusionale del 2000, all'avv. Alessandro Pantaleoni, che avevo sostituito da poco come mio legale, a violare i suoi obblighi di difensore nei miei confronti (se l'avv. Santarcangelo, che era diventato nel frattempo il mio legale ed ha concretamente ricevuto tale espresso invito concepito per il suo predecessore, vi avesse aderito, l'esito della causa civile di primo grado sarebbe stato ribaltato! Questa eclatante violazione delle più elementari norme di civiltà è una costante di questa ultra ventennale vicenda.
- 10) la invenzione, da parte dell'avv. Furlan, della presunta assenza di legittimazione attiva della esedi sas, grazie alla quale ha ottenuto la sospensione della esecuzione della sentenza di merito di primo grado del 2000 (tale avvocato ha tuttavia intelligentemente abbandonato questa invenzione, essendosi reso conto che **LA INVERSIONE DEGLI INDIRIZZI DI ESSEDI STUDIO SAS E DI SANDRO DALLAVALLE SU CUI NON DESISTE INVECE QUESTO GIUDICANTE** era smentita dalla moltitudine di prove schiaccianti, compresi atti notarili!);
- 11) la trasformazione di tale sospensione della esecuzione in **ANNULLAMENTO** da parte del Gup Di Tullio; egli ha successivamente respinto il ricorso presentato contro tale eclatante abuso (comunque un atto totalmente al di fuori dei suoi poteri, e quindi, a mio avviso, doloso) adducendo che il mio ricorso era stato presentato in ritardo (cosa non possibile in **quanto il provvedimento indebito non era stato notificato, ovviamente, mi permetto di aggiungere**; ne ero venuto a conoscenza solamente per caso, essendomi recato allo ufficio apposito del Tribunale per richiedere un certificato);
- 12) la manipolazione dell'accordo fra gli avvocati Furlan e Santarcangelo, finalizzata ad ottenere la sospensione del pignoramento su un bene di Andreon Francesco, manipolazione documentale i cui contorni sono stati ben chiariti nella sentenza del Tribunale di Palmanova;
- 13) l'avallo indebitamente accordato dal sostituto di Cassazione dr. Aurelio Golia alla tesi che gli Andreon non avevano mai cercato di accreditare la loro s.r.l. come parte in causa, in contrasto con la documentazione ineccepibile (lettere raccomandate a.r. emesse dalla stessa s.r.l. ed indirizzate al sottoscritto, un verbale di causa che vede la moglie di Andreon asserire di presentarsi nel processo, nonostante fosse stato convocato precisamente il marito in quanto titolare della ditta individuale, in qualità di vice presidente della s.r.l., mentre

nella ditta individuale non aveva alcun ruolo ufficiale); lo scopo di tale dolosa intromissione era plausibilmente anche di impedire che il marito, Andreon Francesco, rispondesse in particolare ad uno dei quesiti, riguardante l'insuccesso da parte di multinazionali come Philips ed Honeywell, nel non riuscire a completare la installazione dei loro blasonati software, a causa delle interferenze di Braido Vanna, esattamente come successo poco tempo dopo ad essedi studio sas

14) le gravissime pressioni sui miei giudicanti, qualcuna documentata nel sito ed altre desumibili logicamente dai comportamenti;

15) **i numerosissimi falsi e contraddizioni** in cui sono caduti Andreon/Bonotto/Bottega nei vari atti (le contraddizioni fra gli atti presentati a Palmanova e quelle a Conegliano sono molto numerose); in linea generale, alcune dichiarazioni veritiere rese a Palmanova (al giudice integerrimo Calogero Calienno) contraddicono corrispondenti dichiarazioni false sui medesimi fatti rese a Conegliano;

16) le reiterate disobbedienze alla sentenza di cassazione, i numerosissimi falsi e decisioni "ultra petitem" da parte dei giudicanti nello scorcio di vicenda di cui alla causa di Conegliano/Treviso, ampiamente documentati nella presente e nella pec inviata agli avvocati il 7/04/2013 (file Mail_avvocato.txt);

17) le ripetute, indebite pressioni esercitate sui miei legali (almeno quelle sull'avv. Alessandro Pantaleoni e sull'avv. Santarcangelo sono ampiamente documentate, le altre comunque evidenti) ;

18) la gravissima offesa rivolta da controparte al giudice relatore di Appello (attualmente Presidente della quarta sezione della Corte di Appello di Venezia), che rende la idea di quale sia la sicumera di impunità, è documentata nella istanza per Cassazione presentata da Andreon Francesco;

19) le pressioni, a mio avviso estorsive in quanto contenenti la minaccia di ricorrere all'Ordine (è ciò è molto indicativo della totale impunità rispetto ai pur efferati delitti ed alle molto numerose violazioni del codice forense, da me puntualmente denunciate a tale ordine, che addirittura viene usato come arma impropria per tali pressioni); tali pressioni sono documentate nel sito directory pressing_Bonotto;

20) le minacce dal sapore chiaramente estorsivo esercitate dai tre Andreon verso il sottoscritto, nella lettera raccomandata che mi hanno mandato per conoscenza, indirizzata alla Camera di Commercio di Udine per tentare di annullare un pignoramento sospeso che era già avallato anche dalla sentenza definitiva di Palmanova;

21) la falsa attestazione, da parte della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, di avermi avvertito della fissazione di una udienza, scritta in maniera artefatta per renderne irriconoscibile la fonte, accanto alla normale e perfettamente riconoscibile indicazione che attestava che la controparte era stata avvisata via fax;(All. sito: pignoramento /udienza041010.pdf); si tratta di un episodio di scarsa importanza, denunciato inutilmente come il solito, ma ritengo significativa la rappresentazione estetica e quindi di immediata evidenza dello ingiusto trattamento che mi viene costantemente riservato, tanto più plateale in questo caso in quanto contrapposto al comportamento corretto nel confronto di controparte!);

22) lo stravolgimento e la offesa al nostro ordine giudiziario, consistente nello aver intrapreso un processo di primo grado in luogo di quello, di secondo grado, autorizzato dalla Cassazione;

23) le ripetute offerte di riciclaggio, a mio avviso finalizzate ad incastrarmi, che la polizia

postale ha scoperto provenire non da Hong Kong, come volevano accreditare, ma dalla Olanda, paese europeo civilissimo ma con il quale il nostro (sotto)governo aveva disdetto l'accordo di collaborazione fra le polizie (quanto altro malaffare si può nascondere dietro tutto questo?);

qualora chi ha la autorità (ma soprattutto il dovere) decidesse di approfondire una ipotesi di tale gravità, in caso di riscontro positivo emergerebbe la prova logica della partecipazione di organi inquirenti al tentativo, non riuscito in questo caso, di incastrarmi;

24) il muro di gomma opposto per decenni, dalla Procura di Treviso, alle mie numerose e circostanziate denunce (oltre alla sparizione di un intero fascicolo – guarda caso proprio quello contenente le mie denunce riguardanti la disdetta dell'accordo con l'Olanda - che risulta spedito dal Tribunale di Treviso ma non pervenuto alla Procura di Trento);

25) è a mio avviso molto probabile che se venisse fatta luce sulla disdetta dello accordo fra le polizie di Italia ed Olanda, verrebbe alla luce molto altro malaffare, oltre a quello che ha colpito me;

26) la inversione della realtà è a mio avviso un fatto sistematico, costante nel tempo: ciò emerge anche dalle prime spiegazioni fornite dal giudicante sulle motivazioni della sua concessione di provvisoria esecuzione :

L'art. 393 del c.p.c. Recita: Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

La Cassazione conferma: che le sentenze emesse nel corso del processo annullato decadono (eccetto quelle già coperte dal giudicato in quanto non impugnate)

Questo giudice riferisce: che la Cassazione ritiene ammissibile l'impugnazione! **Ma il punto è che la riassunzione dell'appello concessa dalla Cassazione prevede una nuova impugnazione, che nessuno ha fatto!**

Il sottile gioco con le parole operato da questo giudicante è, a mio avviso, preciso indice di dolo!

27) la staffetta fra i magistrati Libero Mazza, Deli Luca, Sabrina Cicero, che a mio avviso hanno operato in costante violazione della sentenza di Cassazione, e quindi della legge, spesso “ultra petitem”;

28) il sottoscritto ha conservato le registrazioni delle telefonate che ha fatto ad Andreon nel 2010 per convincerlo ad impedire che venissero arrecati i gravissimi danni che successivamente si sono verificati, nelle quali il Sig. Francesco, che pure dimostrava una memoria nitidissima dei fatti del 1989, ha confermato di non aver mai saputo nulla delle raccomandate che gli avevo inviato, espressamente al suo indirizzo privato, nel 2005 ed alle quali invece aveva ostinatamente risposto la moglie Braido Vanna, incurante delle mie lamentele che fosse lei a rispondere!

29) Il sottoscritto ha commissionato ad un perito calligrafo accreditato presso un Tribunale di esaminare la firma di Andreon Francesco apposta sul mandato nella causa di Conegliano, in quanto era talmente diversa dal solito da apparire falsificata. Invece il perito ha confermato la autenticità della firma stabilendo che il degrado da me osservato era da attribuire o ad un progressivo degrado fisico oppure ad un grave disagio morale nel

momento in cui la apponeva, precisando che per stabilire quale delle due cause occorreva avere una firma successiva, di cui al momento non disponevo; in effetti nella raccomandata minacciosa inviata dai tre componenti di quella famiglia nel 2011 la firma di Andreon Francesco è tornata nella normalità e ciò chiarisce che non si trattava di degrado fisico!

30) Il punto 0, coniugato con il punto 13, coniugato con i punti 28 e 29 sono indicativi del fatto che la ormai quasi venticinquennale frode giudiziaria è stata ordita in alcuni punti alla insaputa del responsabile ufficiale, il che ne moltiplica la gravità!

Tutto ciò, ampiamente documentato, rappresenta la punta di un iceberg di cui è intuitivo comprendere la ampiezza della parte sommersa, la cui dimensione appare spropositata rispetto al risultato di distruggere una sola persona, comune cittadino.

Evidentemente c'è molto altro, di cui esistono molti indizi gravi e concordanti. E' sempre esistito un filo conduttore, che ha reso la mia vicenda come una cartina di tornasole di ciò che accadeva a livello dello immane potere centrale, senza il quale quanto emerge non sarebbe concepibile. Questo filo conduttore non si è mai interrotto: nella settimana fra il 20 ed il 27 marzo (cioè fra le due udienze di Conegliano) c'è stato un ribaltamento delle prospettive che spiega anche i numerosissimi azzardi a mio avviso compiuti dal giudice Deli Luca. La sentenza era già prevista per il giorno 20 e l'atteggiamento del giudice faceva ben sperare: ci ha congedato per una ora e mezzo per stilare materialmente la sentenza; al ritorno invece ha trovato una scusa per rinviare di una settimana (sono troppo sospettoso se suppongo che abbia nel frattempo ricevuto una telefonata?).

Ci sono degli aspetti per me significativi: alla udienza del 20/03 non era presente nessuno dei clienti di Bonotto mentre a quella del 27/03 c'era il figlio, Andreon Michele, che conversando con il suo legale non riusciva a trattenere il riso per tutto il tempo di attesa nel corridoio!

La concussione operata dagli accertatori fiscali sulla ditta D, finalizzata ad estromettermi dal lavoro, appare anche la occasione per un allargamento della sfera di influenza della cricca nel tessuto economico di eccellenza! Dato che tale ditta, da sempre applicava anche all'estero le medesime strategie fiscali praticate nel nostro paese, è assai probabile che il suo ingresso nel sodalizio dia luogo ad un analogo salto di qualità nel nostro paese ma anche all'estero! I paesi confinanti hanno imparato da tempo a preoccuparsi dei rischi di contaminazione che provengono dal nostro paese, nel quale una situazione mediatica senza paragoni al mondo ci ha allontanati non poco dalla legalità, mostrano che dietro ai condoni, prescrizioni e norme speciali c'era la volontà di ridurre in maniera abnorme la punizione dei crimini dei colletti bianchi, fino a renderli talmente convenienti che si è diffuso in maniera esponenziale e causando quel flusso di risorse dai cittadini operosi a quelli meno onesti, gettando in pratica crescenti masse di nostri concittadini operosi ed incolpevoli sul lastrico. Nello specifico della presente vicenda, sintomo a mio avviso preoccupante è l'anomalo, inverosimile a causa delle disponibilità accumulate da almeno 40 anni di ininterrotto grande successo economico, fallimento decretato dal Tribunale di Treviso a carico della ditta V, non a caso da sempre odiata dai titolari della ditta D; questo solo fatto comporta la perdita del lavoro (supplementare rispetto a quelle causate dalla situazione generale, che non aveva colpito tale ditta di eccellenza, grande esportatrice) per 140 famiglie di maestranze altamente qualificate, che difficilmente potranno risollevarsi, nello attuale contesto!

Ciò che a me appare di totale evidenza è una sinergia fra certa alta burocrazia (ho notizie di funzionari che, in quanto onesti, non riescono a fare carriera e riferiscono di assistere impotenti ad abomini) e certe forze politiche: gli uni perseguono spesso anche con abusi pesanti la piccola evasione e creano in tal modo un risentimento (il fenomeno Equitalia, creato ad arte da quello stesso regime, ne è un esempio eclatante), i cui frutti vengono raccolti attraverso il voto, e trascurano alquanto la forte evasione, per motivazioni che ogni persona con un minimo di buon senso oggi non fatica ad intuire..

I media ci mostrano il terrore nei volti di tanti commercianti (specialmente gioiellieri e tabaccaia) dopo che hanno perso i loro beni a causa di una rapina, durata qualche decina di secondi: il disagio di chi, come me, sta subendo una continuativa, ventennale spogliazione, penso possa essere solo lontanamente immaginato! Non disponendo, per giunta, i formidabili mezzi di cui dispone invece colui che fa' la vittima da venti anni, essendo invece il principale carnefice di milioni di cittadini. Se pure è vero che milioni di cittadini lo sostengono, è altrettanto vero che almeno il doppio non ne possono più ed hanno finalmente cominciato a capire!

Non avevo personalmente dubbi che la assenza di legittimazione della s.r.l. fosse quindi la carta imbattibile, data la sua immediata evidenza, della quale non finirò mai di ringraziare l'avvocato Giovanni Bonotto, al quale, per tale motivo, ho perfino perdonato l'aver cercato di celare, **sotto giuramento**, le proprie responsabilità tentando di spostarle su una sfortunata, giovane **morta** tragicamente in un incidente stradale, non in grado quindi di **difendere il suo onore!** Gli perdono anche, senza tuttavia dimenticare, la falsa testimonianza da lui resa a mio carico nel processo penale di stile sovietico che ho subito nel 2000 ed i continui falsi e trucchi da lui orditi nella lunga vicenda, che lui stesso ha testimoniato di aver seguito sino dal 1989, quando era un giovane praticante presso lo studio Nordio.

Ora che il personaggio Al Tappone, così come il suo quasi omonimo Al Capone, sembra sia stato incastrato per motivi fiscali, spero che possa ritornare un po' di giustizia uguale per tutti nel nostro paese. Sempre nella ipotesi che l'innominabile non gli regali il salvacondotto!

Nel sito ([All.pressing_bonotto/farneticazioni.pdf](#)) si legge della FALSA affermazione della giudice (Elisa Fazzini) che la avrei denunciata, mirata unicamente a mio modesto parere a sottrarsi alle pressioni (delle quali le espressioni usate dal Presidente del Tribunale per respingere la richiesta sono a mio avviso una ulteriore conferma); anche la successiva richiesta della dr.ssa Fazzini di trasferimento al Tribunale di Milano a me sembra riconducibile al medesimo obiettivo (quanto meno ne è un indizio). Anche per questi motivi, nonostante tutto, rimane immutata la mia convinzione, sempre espressa, anche nelle mie denunce al C.S.M., che sia lei che la giudice Loschi siano in fondo delle brave persone.

Cerco in particolare un avvocato penalista che non sia strettamente obbligato a subire il contesto della provincia di Treviso, così come emerge dalla presente vicenda, per mere ragioni di sopravvivenza o comunque di successo professionale e che tragga da ciò l'incoraggiamento per fare quanto in suo potere al fine di riportare la professione al livello di

cui viene accreditata e che le dovrebbe spettare, data la sua importanza in un paese civile.

Allo inizio del corrente anno mi sono anche rivolto all'ordine nazionale degli avvocati: nessuna risposta e soprattutto nessun riscontro effettivo: lo studio Bonotto/Bottega non fornisce alcun segno di aver abbandonato i suoi trucchi, falsi, manipolazioni documentali, minacce di natura estorsiva, frode giudiziaria (non mi esprimo sugli innumerevoli indizi della attività corruttiva, che saranno valutati dalla autorità giudiziaria, cui mi sono costantemente rivolto); questa mia continuità nelle denunce avrà forse il pregio di non prescriverle.

Nel sito (al primo capitolo, trama giudiziaria, elenco i magistrati che a mio avviso, si sono comportati in maniera non rituale: ben 14). Mi sono trovato, con 20 anni di anticipo, a capire quale sorte certa politica notoriamente assai disinvolta e prossima alla criminalità (quanto meno fra i suoi parlamentari ha sempre ostentato la maggior parte di inquisiti e condannati, rispetto alle altre forze politiche) stesse preparando per il nostro paese: dato che per motivi di lavoro avevo in tempi remoti già assistito ad episodi di corruzione (che trae la sua linfa e le sue premesse dalla grande evasione fiscale), ho cercato di fare il mio dovere denunciando i numerosi reati compiuti a mio danno (anche da tanti funzionari pubblici con cui non avevo alcuna contrapposizione, e ciò è alquanto indicativo....) senza mai lasciarmi scoraggiare dal muro di gomma opposto dalla Procura di Treviso. Mi sono rivolto anche alla Direzione nazionale Antimafia, ottenendo dei riscontri positivi, tanto che ha trasmesso le sue valutazioni agli inquirenti competenti per territorio, ma evidentemente non sufficienti per contrastare una criminalità così potente!

Ci si può chiedere la ragione per cui il potere centrale da cui questa cricca sembra trarre la sua impunità, si esponga in maniera così forte, a mio parere : ho trovato la risposta nei Promessi Sposi, dove l'innominato spiega come, nonostante il suo IMMENSO POTERE MEDIOEVALE, egli stesso non potesse sottrarsi a compiti che pure gli ripugnavano, salvo aver scelto alla fine di dare un taglio netto, in quanto il frate Cristoforo gli aveva saputo instillare il timore di Dio.

Nonostante l'età ben più avanzata, l'attuale omologo appare totalmente impegnato in direzione opposta. Non credo che abbia nulla di personale contro di me, ma la meccanica è sempre la medesima: il gioco regge sin tanto che i sodali mantengono fra loro una coerenza ed una solidarietà ferrea, senza eccezioni!

Mi auguro che qualcuno trovi il modo di usare questa vicenda, che dimostra come l'uso del potere criminale sia talvolta finalizzato non soltanto per illecito arricchimento, specialmente a carico dello stato, come emerge ogni giorno, ma persino per il soddisfacimento delle peggiori pulsioni. Purtroppo, nonostante l'apparente progresso, la propaganda rimane capace di offuscare tante menti! Un ventennio di "bastone" e "carota" hanno asservito la grande maggioranza dei giornalisti italiani, facendo venir meno il così detto quinto potere, fondamentale nella difesa della nostra democrazia.

Rispetto alla colossale illegalità che pervade il nostro paese e ne ha fagocitato le risorse materiali e morali, la presente vicenda ha delle caratteristiche non così comuni:

1) dopo che la immensa attività che si intravede dietro le quinte non risulta più sufficiente allo scopo, persevera anche alla luce del sole con una disinvoltura, nella consapevolezza di impunità, sconcertante!

2) è esplicitamente mirata alla distruzione morale e materiale di una persona comune (il sottoscritto), non tanto e non solo per finalità di arricchimento illecito, ma in ragione di quella ferrea solidarietà interna alla cricca, cui numerosi elementi emersi fanno capire che nemmeno chi soggiace contro voglia riesce a sottrarsi..

3) in realtà, l'accanimento nei miei confronti, nel neutralizzare le mie capacità di reazione, risponde ad una precisa esigenza criminale, in quanto il sottoscritto è giudicato, per la sua attività passata, in grado di disturbare la espansione e l'aumento di potere della cricca, nel nostro paese ed all'estero-

Di solito non guardo la trasmissione Report, ma le poche volte che ho assistito a qualche squarcio, sono rimasto attonito dalle notizie:

1) in una trasmissione di qualche anno fa' veniva riferito delle strane concentrazioni di vincitori dei concorsi in magistratura negli appartenenti ad una università ritenuta fra le peggiori d'Italia per tutte le materie (la mia lunga vicenda ed anche certe coincidenze di cognomi nel Tribunale di Treviso, ma anche di certe parentele, oltre alla misura che si può stimare fisiologica, mi inducono a pormi certi interrogativi, a tale proposito); ciò mi sembra andare in direzione della selezione alla rovescia delle classi dirigenti, che rappresenta la causa principale del nostro declino, ma è ancora più grave quando riguarda anche la magistratura, che grazie ad alcuni eroici esponenti sembra rimanere l'unico baluardo non ancora interamente espugnato (in parte certamente sì, da quanto emerge dalla mia vicenda!). Ricordo bene come, poco dopo Tangentopoli, il p.m. veneziano Carlo Nordio (fratello del defunto titolare dello studio in cui militava agli esordi della carriera l'avv. Giovanni Bonotto), diventato famoso a livello nazionale per i suoi articoli sulla stampa in difesa dello attualmente noto come "nano oppure anche Al Tappone", fosse in pratica l'unico magistrato in Italia in quella epoca a manifestare apertamente tali sue idee, avversate allora dalla totalità dei magistrati italiani!

Oggi, invece, fra quelli elogiati in quanto silenziosi, si annidano alcuni che profittano del loro alto ruolo!

2) più di recente, nelle foto ai vertici dell'ENI che firmavano dei contratti sul gas sovietico, si informa che c'era sempre alle spalle un certo personaggio politico, notoriamente estimatore ed amico personale di tiranni che provengono da quella stessa nomenclatura comunista tanto deprecata nella sua stessa propaganda; dato che le condizioni contrattuali di acquisto del metano sovietico sono notoriamente per il nostro paese le più onerose in tutta Europa (e non può certo dipendere solamente dagli incentivi sulle energie rinnovabili, come si cerca di propagandare, dato che questi ci sono anche negli altri paesi), è arcì noto che ciò crea un differenziale che pesa molto sulla efficienza delle nostre imprese e sul disagio economico delle famiglie dello intero paese; (la tragedia della Alcoa e di altre aziende voraci di energia hanno direttamente a che fare con tale dato di fatto) è lecito immaginare che l'eventuale "utilizzatore finale" di tali proventi sia in grado di influire sul nostro paese in maniera abnorme e perversa, con tutti i rischi che ne conseguono?

Per puro scrupolo, anche se sono certo che non avverrà, mi dichiaro pronto a rettificare ed a comunque precisare le opinioni dissenzienti, su ogni punto che mi venisse contestato da

parte degli aventi titolo!

Anticipo già un punto che presumo che verrà usato per giustificare l'operato dei giudici nello scorcio di vicenda di Conegliano/Treviso. Nella udienza del 27/03/2013 avevo fatto riferimento al processo di Palmanova (definitivo in quanto non appellato, che smentiva molti dei falsi orchestrati nei processi di Conegliano/Treviso. Deli Luca fece presente che non c'è traccia nel fascicolo del processo di Palmanova. Non ebbi elementi per obiettare. Essendo invece in data 31/05/2013 (dopo oltre due mesi di vivaci insistenze) finalmente entrato in possesso del fascicolo di parte che mi compete, ho potuto verificare che, invece, l'avv. Santarcangelo aveva fatto esplicito, particolareggiato riferimento a tale processo ed invitato i giudici a prenderne visione, allegando gli atti iniziali di quella causa ed allegando persino, per facilitare il compito, data la vastità della vicenda proprio in quanto frutto di una immane frode giudiziaria, un cdrom contenente il resoconto e le immagini dei documenti originali di tale processo! Non solo, nei primi atti di causa veniva puntualmente sottolineata la assenza di legittimazione attiva (cioè l'aver titolo per promuovere causa) da parte della Andreon s.r.l., argomento sul quale i vari giudici intervenuti hanno accuratamente evitato di rispondere. Non è in gioco, quindi, la autonomia di valutazione del magistrato, rispetto alla quale lo stesso CSM, nella sua risposta ha dichiarato di non avere il potere per intervenire. **La vera e propria eversione, che ha coinvolto sino ad ora così tanti magistrati, giudicanti ed inquirenti, è il costante rifiuto di obbedire alla Cassazione, e quindi alla legge, che qualifica le sue valutazioni come vincolanti non solo per tutti gli atti antecedenti, il che è persino ovvio, ma anche per tutti gli atti successivi (lo stesso art. 393 usato quale perno su cui imbastire gli atti illegittimi a mio carico, che pertanto non si può negare di conoscere).**

Nel 2008/2009 mi sono rivolto ripetutamente, sia per raccomandata che per atti presentati alla sua assistente, al Presidente del Tribunale, dr. Giovanni Schiavon, in quanto mi avevano favorevolmente impressionato alcune sue esternazioni in TV ed anche in quanto ne conoscevo la storia (era stato licenziato sui due piedi dal suo incarico di capo degli ispettori ministeriali, da parte del Ministro Castelli, per far posto al dr. Arcibaldo Miller, il p.m. napoletano divenuto famoso per aver cercato, sia pure senza successo, di incastrare gli eroici giudici di Milano Ilda Bocassini e Gherardo Colombo). Dopo breve tempo dalla mia prima denuncia al Dr. Schiavon seppi che si era aperta una ispezione ministeriale sul tribunale di Treviso. Capii subito che non si trattava di una coincidenza e persi ogni speranza che avevo riposto sul Presidente.

Nel giugno del 2012 egli rassegnò le dimissioni anche dalla magistratura, **accompagnate da accenti gravemente offensivi verso il C.S.M.** che in quel periodo aveva ancora aperta una indagine disciplinare sulla mia vicenda, aperta su istanza della Ministro Guardasigilli Severino.

I giornali riferiscono delle motivazioni da lui addotte per spiegare tali dimissioni, indicando un conflitto di interesse con le attività dei suoi figli (se non vado errato uno commercialista ed uno avvocato). Ritengo che le pressioni da lui esercitate sulla giudice Fazzini a mio danno (per iscritto) mi autorizzano ad esprimere il mio parere che la indagine del CSM sulla mia vicenda abbiano il loro peso! Era passato solo qualche anno da quando aveva accettato

l'incarico di Presidente, certamente i suoi figli avevano già iniziato la loro attività o, quanto meno, era nei loro programmi.

Fatti precisi (su cui non posso essere esplicito ma che coloro che sono al corrente di certi legami di parentela potranno comprendere) dimostrano che il Tribunale di Treviso è ritenuto un presidio fondamentale da parte del livello centrale della cricca.

LA MIA VICENDA DIMOSTRA, A MIO PARERE IN MANIERA DIFFICILE DA NEGARE PERSINO PER QUEI SERVI, MAESTRI DELLA PROPAGANDA CHE CONTINUANO AD IMPERVERSARE NEI MEDIA, COME SIANO CRESCIUTI ED ABBIANO FATTO CARRIERA NEL NOSTRO PAESE, NEGLI ULTIMI, FATIDICI E FATALI PER MOLTI DI NOI, 20 ANNI, I VERI MAGISTRATI POLITICIZZATI!

Un ultimo appello: cerco un avvocato penalista coraggioso, che mi assista nella querela che proporrò alla attenzione del Tribunale di Trento, competente per territorio sul Tribunale di Treviso, relativamente a tutti i reati descritti, nella presente e nel sito, riguardanti sia i magistrati che Andreon/Bonotto/Bottega (intendo i tre Andreon Francesco, Michele e Braido Vanna) e gli altri sodali. Va detto che è lo stesso C.S.M., nella sua ultima, recente comunicazione, ad avermi indicato di procedere per via ordinaria anche contro i magistrati!

Osservo, inoltre, che il fascicolo che Treviso dichiara di aver trasmesso e Trento di non aver ricevuto (guarda caso, proprio quello che riguardava il tranello teso, su cui la Polizia Postale, cui mi sono rivolto direttamente a causa del persistente muro di gomma da parte della Procura, non ha potuto andare a fondo a causa della disdetta da parte delle autorità italiane dello accordo di collaborazione fra le polizie di Italia ed un paese civilissimo, con un welfare che noi italiani, pieni di risorse che una, a mio avviso sordida criminalità politica ha dirottato altrove, non possiamo nemmeno immaginare, cioè l'Olanda!). Non mi meraviglierebbe se responsabile di tale disdetta fosse il Ministro Castelli, quel medesimo protagonista della nomina di Arcibaldo Miller, dimessosi, guarda caso, soltanto dopo una settimana esatta che la Ministra Severino è venuta a conoscenza della mia vicenda!

Sandro Dallavalle

Note_sentenza_Conegliano.doc : sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano *

dettaglio allegati note sentenza Conegliano:

All. 1 sito/pressing_Bonotto/luca_deli_7.pdf

All. 2 sito/palmanova/atto_Bonotto_240905.pdf a pag. 6

All. 3 sito/palmanova/sentenza_palmanova.pdf

All. 4 sito/palmanova/sospensione_pignoramento_echo.pdf

All. 5 sito/corrispondenza/lett_ad_andreon_240205BIS

All. 6 sito/cassazione/cassaz_bonotto.pdf

All. 7 sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_conegliano_1 e 2.pdf

All. 8 *sito/sabrino_cicero_dallavalle/inserim_cicero (da inserire dopo aver creto il file del fax Santarcangelo)*

All. 9 *sito/sabrina_cicero_dallavalle/fiss_udienza_boccouni.pdf*

All.10 *sito/sabrina_cicero_dallavalle/rinvio_boccouni_al150410.pdf*

All.11 *sito/sabrina_cicero_dallavalle/fissaz_udienza_210213.pdf*

All.12 *sito/doc_fiscali/bilanci_andreon.pdf*

All.13 *sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/pec_a_Deli_Luca_200313.pdf **

All.14 *sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/pec_a_Deli_Luca_270313.pdf **

All.15 *sito/pressing_bonotto/Farneticazioni.pdf*

All.16 *sito/doc_fiscali/bilanci_srl.pdf*

All.17 *sito/doc_fiscali/conferimentosrl.pdf*

All. *testimoni_dt **